



Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

AUTORITA' PER LE MINORANZE LINGUISTICHE

RELAZIONE ANNUALE 2015
(ai sensi dell'art. 10 della L.P. n. 6 del 19/06/2008)



AUTORITA' PER LE MINORANZE LINGUISTICHE

- *Presidente dott. Dario Pallaoro*
- *Avv. Giada Nicolussi*
- *Avv. Luciana Rasom*

Segreteria: Micaela Fanti

“A khnot bo da rodltbart nia machan rakh”
(Un sasso che rotola non potrà mai fare muschio)
Antico proverbio di Luserna

- ◇ -

“Mai liaber Got de Hear, i pt di, is mer mai an groesn Loed!”
(Mio Dio Signore caro, Ti prego quanto è grande la mia tristezza)
“Lem” n.18 dicembre 1997

- ◇ -

“Giö zè de ‘n bait sconù anter int le crepe”
(Io so di una baita nascosta fra le montagne)
Tinòto Monech – Valentino Dell’ Antonio – Moena

INDICE

<u>1 - RELAZIONE</u>	pag. 07
----------------------------	---------

I PARTE

1. 1 - Le Comunità di minoranza	pag. 09
1. 2 - L'azione della Provincia autonoma di Trento	pag. 11
1. 3 - L'azione della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol a favore delle minoranze linguistiche	pag. 14
1. 4 - Scuola, alta formazione e collaborazione con l'Università di Trento	pag. 15
1. 5 - La Comunità provinciale e le minoranze linguistiche	pag. 20

II PARTE

2 - CONSIDERAZIONI GENERALI - progetti attuati dalle Comunità di minoranza

2. 1 - Minoranza mochena	pag. 23
2. 2 - Minoranza cimbra	pag. 26
2. 3 - Minoranza ladina	pag. 31

<u>3 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE</u>	pag. 36
--	---------

<u>4 – APPENDICE NORMATIVA</u>	pag. 39
--------------------------------------	---------

APPENDICE

Statuto speciale - estratto.....	pag. 41
Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento).....	pag. 47
Legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 (l.p. 19 giugno 2008, n. 6).....	pag. 53
Legge provinciale sulla scuola 2006 (l.p. 7 agosto 2006, n. 5) - estratto.....	pag. 69
Uffici di riferimento	pag. 79

1 - RELAZIONE

Signor Presidente,

Signori Consiglieri

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 della L.P. n. 6 del 2008, questa Autorità presenta la relazione riguardante il suo secondo anno di attività.

Dopo un primo anno dedicato soprattutto all'analisi della normativa vigente a livello provinciale, nazionale ed internazionale e agli incontri di presentazione e confronto con le realtà istituzionali interessate alle minoranze linguistiche, nel secondo anno si è puntato ad analizzare e trattare i vari problemi sollevati dalle stesse comunità di minoranza, finalizzati a migliorare l'aspetto culturale e linguistico sia all'interno delle popolazioni di minoranza, che all'interno del mondo della scuola nelle aree di minoranza e, soprattutto, i problemi esistenti nelle scuole operanti al di fuori delle zone di minoranza e ricomprensenti studenti provenienti dalle stesse zone.

Questi ultimi, in particolare, riguardano le minoranze mochena e cimbra, in quanto la popolazione ladina della val di Fassa è dotata di una sua istituzione scolastica, la Scola Ladina de Fascia, che comprende i gradi scolastici dalla primaria alla secondaria di secondo grado, in forza di specifica previsione normativa.

Si sono quindi analizzati, in linea di massima, i progetti posti in essere ed attuati dalle diverse realtà operanti a favore delle popolazioni di minoranza, Provincia Autonoma di Trento, Istituti culturali, Comun general de Fascia e Comunità di valle, Istituzioni scolastiche, Comuni ricompresi nelle aree di minoranza.

Si richiamano preliminarmente i compiti assegnati all'Autorità dal comma 7 dell'art. 10 delle L.P. n. 6 del 2008:

L'Autorità per le minoranze linguistiche:

- a) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
- b) svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al Comun general de Fascia e ai comuni di cui all'articolo 3, nonché alle relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
- c) vigila sulla destinazione delle risorse stanziare dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità delle misure attuate a sostegno

delle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol;

d) esprime un parere al Difensore civico relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti a ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali, dei concessionari di pubblici servizi, nonché degli altri enti convenzionati con il Difensore civico, che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la promozione delle minoranze linguistiche; il parere è reso su richiesta del Difensore civico nel termine di quindici giorni dalla richiesta stessa;

e) presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia gli elementi di criticità in ordine all'efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.

La presente relazione contiene due contributi:

- **una prima parte** approfondisce gli aspetti più salienti e le successive evoluzioni dei problemi e delle carenze evidenziate nella relazione presentata lo scorso anno, nonché degli interventi attuati dalle seguenti realtà:

a) le comunità di minoranza ladina, mochena e cimbra;

b) l'azione della P.A.T.;

c) l'azione della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol;

d) problematiche del mondo della scuola: l'alta formazione degli insegnanti e la collaborazione con l'Università di Trento

e) la comunità provinciale e le minoranze linguistiche.

- **una seconda parte** riporta una sintesi delle prime indicazioni e valutazioni sui progetti più significativi proposti e realizzati a favore delle comunità di minoranza:

a) considerazioni generali sui progetti attuati;

1) Minoranza mochena;

2) Minoranza cimbra;

3) Minoranza ladina;

b) considerazioni conclusive;

c) appendice normativa.

1ª PARTE

1.1 LE COMUNITA' DI MINORANZA

Si riconferma in linea di massima quanto evidenziato nella prima relazione (*vedi da pag. 17 a pag. 21*).

Si ritiene necessario, comunque, ribadire uno degli aspetti presente anche al punto 1) delle Considerazioni conclusive della relazione dello scorso anno (*vedi pag. 37*).

Il mantenimento della storia, della cultura e, soprattutto, della lingua di una minoranza è strettamente correlato anche alla presenza sul territorio della sua comunità, che deve poter vivere e lavorare nella rispettiva area di minoranza, curando quindi tutti gli aspetti che possono favorire il mantenimento e l'ulteriore sviluppo della propria storia, delle proprie tradizioni e soprattutto della propria lingua.

Di qui, la sollecitazione richiesta anche dalle rispettive comunità, per lo studio e la predisposizione di un piano socio-economico o di un patto territoriale, finalizzato a proporre e sostenere azioni ed interventi che favoriscano il permanere della comunità di minoranza nel proprio territorio. Con riferimento, in particolare, alle minoranze mochena e cimbra, i cui territori possono qualificarsi zone di montagna svantaggiate, si potrebbe suggerire il ricorso anche a strumenti di sostegno, quali il P.S.R. (Piano di sviluppo rurale) ed il progetto *LEADER*, che beneficiano di co-finanziamenti comunitari.

Altri spazi di intervento pianificatorio finalizzato al mantenimento della popolazione sul territorio potrebbero certamente essere individuati nell'ambito dello sviluppo e della promozione turistica. In tal senso, l'attuazione di politiche volte alla valorizzazione della destinazione turistica dei territori di minoranza può consentire da un lato, lo sviluppo di attività economiche negli stessi territori, evitando in tal modo lo spopolamento e le migrazioni, dall'altro, il valore aggiunto dell'offerta turistica dato dalla lingua e cultura di minoranza consente alle stesse comunità di maturare e consolidare il senso di appartenenza, evitando la dispersione del patrimonio linguistico e culturale (si richiamano, in tema, per es. gli approfondimenti di cui ai progetti su turismo e minoranze – *Eurac research* cofinanziati dalla Regione e i rilevamenti sulla diminuzione dell'uso della lingua da parte della popolazione più giovane; *report "Luserna, sviluppare un'economia sostenibile attraverso l'innovazione e la tradizione"* – TrentinoSviluppo).

Mirate e controllate azioni in detto ambito andrebbero finalizzate anche a contenere fenomeni di banalizzazione del "*marchio identitario*", ovvero dell'utilizzo, a meri fini commerciali, delle caratteristiche di alcuni aspetti di cultura minoritaria, che, se da un lato,

evidenziano carattere di un certo prestigio raggiunto dall'elemento identitario, dall'altro, potrebbero comportare il rischio di svuotare e ridurre il patrimonio culturale e linguistico.

In detti ambiti (rurale e turistico), l'azione della Provincia, in condivisione con le comunità interessate, è quanto mai auspicabile, considerato che la creazione di un modello di sviluppo sociale ed economico, basato sull'equilibrio tra sfruttamento del territorio e mantenimento e promozione della cultura locale, sarebbe, peraltro, "esportabile", con i relativi adattamenti, ad altre realtà del territorio provinciale.

Anche la comunità ladina, pur differenziandosi dalle altre comunità di minoranza, quanto a sviluppo del tessuto economico ed assenza del rischio di spopolamento, presenta alcuni tratti di criticità nel processo di consolidamento del senso di appartenenza e di consapevolezza del valore di minoranza, evidenziati, in particolare, in questo periodo problematico di crisi economica.

Va, inoltre, considerato che la Val di Fassa, per la sua capacità di attrazione "lavorativa", è soggetta ad ingenti fenomeni di immigrazione di soggetti non parlanti la lingua minoritaria e di formazione di famiglie mistilingue.

Anche qui si evidenzia, quindi, la necessità di ulteriori azioni, auspicabili da parte della Provincia o, comunque, di regia e sostegno della stessa P.A.T. a quelle intraprese dagli attori locali, finalizzate a far sì che il turismo rappresenti un ulteriore veicolo per la salvaguardia della minoranza, con particolare riguardo, pertanto, al comparto economico-turistico, mediante progetti condivisi che permettano il miglioramento dell'offerta turistica, con maggiori e più profonde ed autentiche connotazioni culturali, da un lato e, dall'altro, il rafforzamento del senso di appartenenza e il raggiungimento della consapevolezza dell'importanza degli strumenti linguistici e giuridici ora a disposizione.

La comunità cimbra, sottoposta da decenni a importanti fenomeni di emigrazione della popolazione verso il fondovalle, dovuti principalmente all'assenza di occasioni di lavoro in loco, sollecita inoltre il sostegno e l'adozione di misure, anche strutturali, volte ad incentivare e favorire il pendolarismo, potenziando così la riagggregazione della comunità sul territorio di origine, che in questi anni sta registrando qualche debole segnale in senso positivo.

Sono aspetti questi che, si ritiene, meritino approfondimento da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle diverse realtà.

Si evidenzia, infine, un'ulteriore problematica portata all'attenzione di questa Autorità dalla comunità cimbra, ed attinente la nuova organizzazione degli organi della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (che ricomprende al suo interno anche il territorio della

comunità di Luserna – Lusérn), così come definita dal nuovo testo della L.P. n. 3 del 2006 (*Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino*), profondamente innovato dalla L.P. n. 12 del 2014).

In particolare, l'attribuzione in capo al Presidente della Comunità delle funzioni esercitate dal Comitato esecutivo (organo assente nella Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri), con delega ad altro consigliere della tutela della popolazione cimbra, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 14 bis, della L.P. n. 3 del 2006, non appare un meccanismo idoneo a garantire effettività nella tutela degli elementi identitari della minoranza, attesa anche la particolarità dei compiti e delle materie che i comuni sono chiamati a gestire obbligatoriamente in forma associata tramite la Comunità.

La norma non assicura, infatti, né la rappresentanza della minoranza all'interno degli organi della Comunità, né, comunque, la partecipazione e la condivisione di eventuali decisioni che la riguardano, e che possono toccare aspetti caratterizzanti che necessitano di particolare attenzione e salvaguardia.

A differenza, quindi, di quanto previsto in favore della minoranza mochena, che gode, invece, all'interno del comitato esecutivo della Comunità di riferimento, di un ulteriore componente per la tutela della popolazione mochena, la comunità cimbra non beneficia di una analogo meccanismo di tutela, essendo prevista solo la delega di funzioni, e ciò, in dispregio anche a quanto previsto dall'art. 8 della L.P. n. 6 del 2008, che prescrive di favorire, nella composizione degli organi collegiali della Provincia e degli enti pubblici e privati istituiti e disciplinati dalla legge provinciale, competenti per i territori di riferimento, la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

Si auspica, pertanto, che sul punto intervenga una modifica del testo della norma provinciale, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza all'interno degli organi della Comunità di riferimento, analogamente a quanto previsto per la comunità mochena, dando così maggior garanzia di effettività di tutela.

1.2 L'AZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Come evidenziato nella relazione dello scorso anno, la PAT svolge un ruolo fondamentale ed indispensabile a favore del mantenimento e dello sviluppo delle minoranze linguistiche. E' dotata infatti di strumenti legislativi essenziali che sono soprattutto la L.P. n. 6 del 19 giugno 2008 e la L.P. n. 5 del 7 agosto 2006; la prima contenente le norme fondamentali

di tutela e promozione delle minoranze linguistiche, e la seconda, che disciplina l'intero sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, contenente disposizioni speciali per l'organizzazione scolastica ladina, e misure particolari per le minoranze mochena e cimbra.

L'azione della PAT si concretizza essenzialmente attraverso:

- 1) **Il Servizio per le minoranze linguistiche locali** che ha il compito di svolgere, tra il resto, anche le seguenti funzioni in applicazione dell'art. 11 della L.P. n. 6/2008:
 - a) cura i provvedimenti di competenza della Provincia in materia di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza, ivi compreso il monitoraggio dei relativi interventi, oltreché i rapporti con gli Istituti culturali per le popolazioni di minoranza;
 - b) coordina e dà impulso all'attività dei competenti servizi interessati in ordine all'attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle popolazioni di minoranza, anche promuovendone la conoscenza in particolare da parte della comunità trentina;
 - e) raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse;
- 2) **Il finanziamento** di progetti ed iniziative di salvaguardia e promozione attraverso il **Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza** (art. 24 L.P. n. 6/2008) adottato dalla Giunta provinciale su conforme parere della Conferenza delle minoranze.

Il fondo è suddiviso in quattro parti:

- a) la prima destinata al finanziamento degli interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria ai sensi dell'art. 23 della L.P. n. 6/2008;
- b) la seconda finalizzata al sostegno degli interventi attuati direttamente dalla Provincia;
- c) la terza riservata al finanziamento di progetti e di iniziative particolarmente significative ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e Istituti culturali provinciali, nonché al finanziamento dei progetti presentati dagli Enti locali ai sensi della legge 15 dicembre 1999 n. 482;
- d) la quarta infine per il finanziamento di iniziative di carattere culturale e di sostegno delle attività e iniziative culturali della comunità ladina fassana e che il Comune general de Fascia intende porre in essere.

Per l'anno 2015 la dotazione complessiva del fondo è stata di Euro 818.000,00, con una

leggera contrazione rispetto all'anno 2014 (Euro 853.000,00).

Gli interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria (lettera a) hanno garantito continuità e radicamento alle iniziative informative già in essere, mediante un finanziamento complessivo di Euro 322.200,00.

Si ritiene di evidenziare gli obiettivi specifici del piano dell'informazione, valutato e condiviso nell'ambito del tavolo della comunicazione:

- radicare la consuetudine informativa in lingua minoritaria presso le comunità anche attraverso opportune iniziative di comunicazione e sensibilizzazione;
- ampliare l'offerta informativa in termini quantitativi e qualitativi (varietà degli argomenti trattati, tempi e spazi della comunicazione);
- incrementare il numero degli utenti sia diretti (lettori e audience radiotelevisiva) che via internet (accessi ai siti ove sono collocati i format);
- migliorare la qualità linguistica dell'informazione attraverso la formazione specifica degli operatori sia a livello giornalistico che letterario.

Quanto agli interventi attuati direttamente dalla Provincia attraverso il fondo (lettera b), meritano di essere evidenziati per la loro novità:

- il progetto Berneboel, piattaforma didattica on-line per bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni, presentato in occasione di un'assemblea plenaria del NPLD (*Network to promote linguistic diversity*);
- la predisposizione di una convenzione tra la Provincia e l'Union Generela di Ladins dla Dolomites per l'attuazione di iniziative di comunicazione e promozione linguistica ladina (affidamento all'Union del servizio di informazione in lingua ladina, garantendo una pagina di notizie e cronache della Val di Fassa sul settimanale ladino la Usc di Ladins);
- il seminario organizzato su "*Valore aggiunto lingua di minoranza su sviluppo turistico*" finalizzato a ricordare il ruolo importante svolto dalla cultura e storia delle minoranze, quale elemento di arricchimento dell'offerta turistica;
- valorizzazione delle minoranze nell'ambito della giornata dell'Autonomia del 5 settembre 2015;
- il sostegno all'inserimento della pagina settimanale "*Isole*", su Vita Trentina, riservata alle comunità di minoranza.

Con riferimento al **Servizio per le minoranze linguistiche locali**, preme evidenziare la necessità di potenziamento del servizio e ciò in considerazione della complessità, e importanza delle funzioni allo stesso affidate normativamente e sopra riportate. In

particolare, il compito di promozione, impulso, coordinamento e sintesi che detto servizio è tenuto a svolgere richiederebbe un ampliamento della struttura, come peraltro sollecitato e auspicato dalle comunità di minoranza.

Come ampiamente illustrato nella relazione dello scorso anno, gli **Istituti culturali** rappresentano il motore di promozione ed attuazione delle attività previste a favore delle comunità di minoranza.

Sul punto, preme ancora ribadire la necessità di una gestione amministrativa semplificata e più snella. Ciò al fine di consentire una più efficace attività istituzionale, attualmente limitata dalla burocratizzazione imposta, in modo da liberare risorse umane per l'attività propria degli Istituti.

Si segnala, infine, che nell'ipotesi in cui dovesse venir meno la possibilità per gli Istituti di avvalersi di collaboratori occasionali in forza di provvedimenti legislativi statali, l'attività degli stessi risulterebbe fortemente compressa, con conseguente impossibilità di realizzare numerosi progetti, che abbisognano di competenze specifiche, non rinvenibili se non nelle figure dei collaboratori. Si auspica, pertanto, che la Provincia adotti in tempo le misure necessarie per ovviare a detto problema.

1.3 L'AZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE/SÚDTIROL A FAVORE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Si ritiene utile evidenziare che gli interventi regionali rivestono un ruolo importante ed a volte sono determinanti per lo svolgimento di attività finalizzate al miglioramento dell'aspetto linguistico e culturale delle tre comunità di minoranza.

Alcuni progetti, essenziali per l'attività degli Istituti culturali ed anche di alcuni Comuni a favore delle minoranze, rimarrebbero irrealizzati senza il sostegno finanziario della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.

Beneficiari possono essere gli Istituti culturali, i Comuni, le associazioni che curano gli aspetti culturali e linguistici delle popolazioni di minoranza interessate.

Da tener presente che l'Assessorato competente della Regione può intervenire sia a sostegno degli investimenti per la sistemazione di strutture necessarie per le attività culturali, sia attraverso l'erogazione di finanziamenti operati attraverso l'adesione ai diversi istituti, ed infine per la concessione di contributi per attività ordinarie.

La Giunta regionale approva annualmente i criteri che vengono adottati a sostegno delle iniziative di tutela e promozione delle minoranze linguistiche regionali.

Da sottolineare che la Regione svolge la propria attività nel settore in argomento, tenendo

conto anche delle nuove disposizioni in vigore nella P.A.T. (in particolare la L.P. n.3/2006 e sue modificazioni “Norme in materia di governo dell’Autonomia del Trentino” e la L.P. n. 6/2008 “Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali”).

Si ritiene opportuno ricordare anche gli obiettivi generali fissati dalla Giunta regionale:

- a) promuovere e valorizzare la lingua minoritaria;
- b) promuovere la specifica identità culturale attraverso il rafforzamento della consapevolezza di appartenenza ad una minoranza evidenziando il percorso e la crescita della storia culturale e valorizzando le risorse identitarie;
- c) sostenere nelle sedi di istituti, enti e organismi rappresentativi delle minoranze linguistiche regionali, in cui la Regione è rappresentata, la previsione e l’affermazione dei principi normativi (costituzionali e di legge) di tutela delle minoranze linguistiche nonché la relativa applicazione;
- d) promuovere e sostenere l’alta formazione e le ricerca finalizzati alla crescita ed allo sviluppo delle comunità minoritarie anche mediante accordi pluriennali;
- e) promuovere la divulgazione delle conoscenze relative alle minoranze linguistiche, anche attraverso i diversi sistemi di comunicazione di massa;
- f) sostenere azioni e iniziative di collaborazione interregionale promosse da enti, associazioni e persone con sede o residenza nelle zone di insediamento delle minoranze linguistiche regionali.

In particolare vengono promosse e sostenute attività che opereranno nei settori della lingua, della cultura, della comunicazione, dell’alta formazione, delle manifestazioni e degli eventi.

1.4 SCUOLA, ALTA FORMAZIONE E COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI TRENTO

Le considerazioni sulla scuola mochena, cimbra e ladina ed i problemi e le difficoltà connesse sono stati esaminati in modo abbastanza ampio ed approfondito nella prima relazione, alla quale si rimanda (*vedi da pag. 23 a pag. 37*).

Per superare i problemi e le difficoltà emersi all’interno della scuola dell’infanzia di Fierozzo/Vlarotz, relative ad iniziative di insegnamento piuttosto limitate e lasciate alla libera scelta degli insegnanti, l’Autorità prende atto che è stato attuato con il nuovo anno un progetto specifico, che regola in modo preciso il funzionamento della predetta scuola

materna, affidandone la regia direttamente all'ufficio competente della P.A.T.

All'interno della scuola primaria di Fierozzo/Vlarotz, l'Autorità aveva evidenziato lo scorso anno il problema della stabilizzazione dei docenti. Per l'insegnamento della lingua mochena operavano due insegnanti a tempo indeterminato e due a tempo parziale. Attualmente opera una sola insegnante a tempo indeterminato e tre a tempo determinato. Si esprime l'auspicio che le insegnanti a tempo indeterminato possano aumentare ben conoscendo i limiti legati agli adempimenti concorsuali previsti dalla normativa.

Si ritiene di evidenziare nuovamente anche le difficoltà ed i problemi legati all'insegnamento della cultura e della lingua di minoranza mochena e cimbra nelle scuole che operano al di fuori delle zone di minoranza e che ricomprendono studenti provenienti dalle predette zone.

Va sottolineato lo sforzo e l'impegno messo in atto dall'Istituto comprensivo Folgaria, Lavarone e Luserna/Lusérn per la concreta realizzazione di un progetto volto alla tutela e alla valorizzazione della lingua e cultura cimbra, esteso sin dall'anno scolastico 2009/2010 a tutte le scuole dell'Istituto comprensivo, seppur con tempi e modalità diverse.

In risposta inoltre alle esigenze di continuità di apprendimento manifestate dalla comunità cimbra in seguito all'attuazione a Luserna/Lusérn del progetto educativo/linguistico denominato "*Khlummane lustege tritt* – Servizio Educativo di continuità 0-6 anni", l'Istituto comprensivo ha elaborato, d'intesa con l'Istituto cimbro ed il referente scientifico del progetto, un progetto di potenziamento della lingua e della cultura cimbra all'interno delle scuole del plesso, ed in particolare della scuola primaria di Lavarone, che può oggi contare anche sull'istituzione di una cattedra di lingua e cultura cimbra a tempo pieno, anziché parziale. Il progetto prevede, inoltre, l'organizzazione di momenti di informazione e confronto fra genitori ed insegnanti alla presenza di esperti, in un'ottica, quindi, di sensibilizzazione di soggetti non appartenenti alla minoranza sul tema e di piena condivisione del progetto educativo e linguistico. Si auspica però che, come sollecitato dalla comunità di minoranza, gli istituti scolastici riescano a programmare le diverse attività opzionali in modo da agevolare la partecipazione al modulo "lingua e cultura cimbra", favorendo così la riuscita del progetto ed una frequentazione maggiormente allargata.

Presso l'Istituto Comprensivo di Pergine 1, il progetto presentato dalla dirigenza per l'anno scolastico 2015-2016 non ha trovato, purtroppo, approvazione da parte del Consiglio di Istituto. L'attuale nuovo Dirigente è, comunque, impegnato a riesaminare la situazione per arrivare all'approvazione ed all'attuazione di un'iniziativa simile a favore del mantenimento e dello sviluppo della cultura e lingua mochena.

Nella relazione presentata lo scorso 2015, si era evidenziata la questione riguardante la procedura di assunzione del personale docente della scuola dell'infanzia in Val di Fassa, essendo prevista la sola precedenza per coloro che sono in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua e non la riserva, come invece previsto per il personale docente delle scuole primarie e secondarie. Ciò con conseguenze pratiche sull'applicazione del modello pedagogico con uso veicolare della lingua scelto dalla Scola ladina de Fascia (ex art. 2 L.P. n. 6/1989), considerata l'eventualità della presenza di docenti non in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua.

Sul punto, si è preso atto che è stata avanzata da parte dell'Assessorato regionale alle minoranze linguistiche la proposta – da sottoporre al Governo e alla Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto, trattandosi di normativa di attuazione - di estendere la norma sulla riserva dei posti anche alle scuole dell'infanzia (modifica dell'art. 2, comma 3 Decreto Legislativo 16.12.1993 n. 592). E ciò in considerazione del fatto che l'applicazione del principio della riserva dei posti, in un lasso di tempo decennale, ha comportato un miglioramento sostanziale dell'insegnamento della lingua ladina e, nel contempo, il miglioramento del problema dell'instabilità della classe docente.

La stessa proposta dell'Assessorato porta, altresì, l'indicazione dell'introduzione dell'obbligo, per tutti i docenti assunti con il meccanismo della riserva, di insegnamento in lingua minoritaria, nell'ipotesi di richiesta in tal senso da parte della scuola.

Dette proposte, finalizzate alla piena attuazione del diritto all'uso della lingua quale lingua di insegnamento e all'ottimizzazione del sistema scolastico ladino, trovano piena condivisione e si auspica, pertanto, un esito positivo dell'iter di modifica legislativa.

Si segnala, sempre in tema di scuola di infanzia, nuovamente l'anomalia data dal fatto che la gestione del personale docente è sottoposta alla direzione provinciale, mentre quella del personale delle scuole primaria e secondaria è affidata al Sorastant della Scola ladina. Lo stesso ha il solo potere di coordinamento pedagogico sulla scuola dell'infanzia, con difficoltà, talora, nell'organizzazione e nella continuità dei progetti pedagogici (per esempio, in caso di necessità dovuta a presenza di docenti non in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua nella stessa scuola, gli stessi non possono essere spostati e scambiati nell'ambito delle tre scuole dell'infanzia della valle).

Da ultimo, un accenno alle problematiche emerse nel corso del 2015 in relazione al progetto di modifica dell'insegnamento con uso della lingua di minoranza proposto dalla Scola ladina de Fascia, nello spirito della riforma scolastica provinciale (Piano Trentino Trilingue). Il progetto non è stato accolto – in alcuni casi – con favore ed anzi, ha trovato

ferma opposizione, con accese polemiche, da parte di un gruppo – benché limitato – di genitori di alunni della scuola di valle.

La circostanza viene posta all'attenzione, in quanto sintomatica di una mancanza di percezione – almeno di una parte della comunità di minoranza – dell'importanza dello strumento dell'insegnamento, quale veicolo di promozione e salvaguardia della lingua di minoranza, nonché, forse, della stessa importanza di quest'ultima.

Quanto accaduto merita certamente una riflessione, onde evitare la creazione di fratture tra “*fans - sostenitori*” della lingua di minoranza e i “*non fans*”, per non creare eccessiva distanza tra le istituzioni preposte al mantenimento e salvaguardia della lingua ed alcune realtà sociali.

Si evidenzia, anche in questa seconda relazione, l'importanza per la comunità cimbra del progetto educativo/linguistico *Khlummane lustege tritt – Servizio Educativo di continuità 0-6 anni*, attuato dal Comune di Luserna/Lusérn in collaborazione con l'istituto cimbro e la prof. Monica Pedrazza dell'Università degli studi di Verona, Dipartimento di filosofia, pedagogia e psicologia, che in particolare ne ha curato la supervisione scientifica, attraverso la progettazione ed integrazione dei programmi e delle attività, la formazione della mediatrice linguistica, la formazione e supervisione del personale insegnante, la realizzazione di laboratori linguistici rivolti ai genitori e al personale educativo e linguistico. Il progetto, che integra nido dell'infanzia e scuola materna, garantisce ai bambini della fascia di età 0-6 anni, un'esposizione continuativa e sistematica alla lingua cimbra, attraverso personale qualificato (esperta di cimbro/mediatrice linguistica) ed affianca, quindi, ad un progetto educativo, uno specifico progetto linguistico, di apprendimento della lingua e della cultura cimbra, attraverso un'esposizione ad uso funzionale della lingua, e non meramente dimostrativo.

E' indubbio, che il mantenimento della scuola materna e dell'infanzia nel paese di Luserna/Lusérn (che ha già subito la chiusura della scuola primaria nell'anno 2005) ha rappresentato un'importante misura per contrastare l'ulteriore disgregazione della comunità, favorendo la permanenza delle famiglie sul territorio, ma l'attuazione del progetto ha anche contribuito a creare occasioni di lavoro in loco, soprattutto in favore di giovani residenti, che hanno anche pienamente sostenuto e condiviso l'obiettivo linguistico proposto.

A conclusione dei quattro anni di sperimentazione (dal 2011 al 2015), nei quali si è registrato anche un aumento progressivo del numero di iscritti (da soli 6 nel 2011 a 16 nel 2015), è stata presentata, da parte del supervisore scientifico, la relazione finale di

sperimentazione, la quale conferma, attraverso le diverse valutazioni ed analisi effettuate, i risultati positivi del progetto in termini di apprendimento della lingua cimbra.

In particolare, nelle proprie conclusioni, il referente rileva un aumento progressivo delle competenze linguistiche dei bambini, che hanno raggiunto livelli soddisfacenti anche nell'uso attivo della lingua, evidenziando però l'utilità di promuovere una continuità dell'attenzione degli insegnanti per la lingua di minoranza anche nella scuola primaria di primo e secondo grado, anche attraverso l'elaborazione di un progetto condiviso che preveda un aumento progressivo dell'uso attivo della lingua cimbra.

Anche in una prospettiva di sviluppo futuro, viene inoltre evidenziata l'opportunità di promuovere incontri fra i diversi soggetti coinvolti (genitori, insegnanti, partecipanti al laboratorio linguistico), finalizzati alla conoscenza degli obiettivi del progetto educativo-linguistico e di sensibilizzazione, al fine di vincere eventuali resistenze da parte di genitori non appartenenti alla minoranza verso l'insegnamento del cimbro, sviluppare un atteggiamento positivo degli insegnanti verso l'uso della lingua di minoranza da parte dei ragazzi, incentivare la partecipazione alle attività opzionali in lingua cimbra anche da parte di soggetti non parlanti attivi la lingua di minoranza.

Alla luce, pertanto, dei risultati positivi raggiunti, questa Autorità auspica, unitamente ai soggetti promotori del progetto, che possa finalmente ritenersi conclusa la fase sperimentale, e che il progetto educativo/linguistico *Khlummane lustege tritt – Servizio Educativo di continuità 0-6 anni* possa essere inserito stabilmente nel piano di offerta educativa provinciale, assicurando così continuità all'iniziativa, anche nella prospettata ipotesi di costituzione, dall'anno scolastico 2016/2017, di un Istituto scolastico degli Altipiani cimbri comprendente anche la scuola dell'infanzia.

Uno dei problemi maggiormente sentiti è quello relativo al miglioramento dell'**alta formazione dei docenti**, da organizzarsi attraverso una collaborazione tra Servizio Minoranze linguistiche, scuola, Istituti culturali e Università.

Il tema si era già considerato nella relazione presentata nel 2015, con evidenza che la "Scuola estiva", attuata in Val di Fassa e modulata su un unico periodo di due settimane appariva non sufficiente a soddisfare l'esigenza di qualità formativa e con evidenza, altresì, che precedenti progetti elaborati per corsi di studio permanente destinati sia a studenti universitari che ai docenti non risultavano attuati.

Si auspicava, pertanto, maggiore attenzione a tale aspetto, ritenuto fondamentale per la riuscita delle azioni educative poste in essere a livello di offerta formativa in ambito scolastico e, nel corso dell'anno 2015, l'Autorità si è attivata per sollecitare un intervento

incisivo al fine della soluzione del problema evidenziato, che presuppone il coinvolgimento del Servizio Minoranze della P.A.T., gli Istituti culturali, la Scuola ladina de Fascia e l'Università.

Da quanto emerso dalla Conferenza delle minoranze del 1° febbraio 2016 e da quanto comunicato all'Autorità dalla prof.ssa Patrizia Cordin, delegata dal Rettore dell'Università di Trento per le iniziative sulle minoranze linguistiche, è stata costituita nel gennaio 2016 una Commissione incaricata di predisporre un progetto relativo alla formazione degli insegnanti di lingue minoritarie. La predetta Commissione dovrebbe predisporre in tempi brevi una proposta di collaborazione tra l'Università di Trento e quella di Bolzano, finalizzata alla formazione di studenti universitari, laureati tirocinanti e insegnanti in servizio, che intendano insegnare o che stanno già insegnando una lingua di minoranza.

L'Autorità esprime soddisfazione per gli impegni assunti che, si confida, porteranno gradualmente al superamento del problema dell'alta formazione.

Preme evidenziare poi l'importante contributo che l'Università di Trento ha svolto in materia di minoranze linguistiche.

In particolare, dal 2009 è attivo un progetto denominato "Alta formazione in materia di minoranze linguistiche". Il progetto si propone come obiettivo principale la valorizzazione delle realtà di minoranza sotto il profilo linguistico, giuridico, socio-culturale ed economico, che partendo dai dati locali si apra ad un confronto internazionale di esperienze di studi, sviluppandosi in interventi di ricerca, di didattica e formazione.

Prima di tutto si punta alla formazione diretta alle Comunità stesse attraverso spazi formativi "alti", quali corsi universitari e seminari, rivolti a tutti coloro che si interessano agli aspetti linguistici, culturali, giuridici e strutturali connessi ai temi della diversità, della convivenza e del confronto.

Altro ambito di attività proposto, nel quadro di detto progetto, è quello della ricerca che affronta temi di particolare interesse scientifico, relativi alle realtà piccole dell'ambito provinciale, confrontandole con indagini condotte a livello internazionale.

L'Università di Trento è quindi impegnata per un'offerta didattica sui temi di rilievo per le minoranze storiche del Trentino, promuovendo, d'altra parte sugli stessi temi, una ricerca nel panorama internazionale.

1.5 LA COMUNITA' PROVINCIALE E LE MINORANZE LINGUISTICHE

Nella prima relazione annuale era stato evidenziato che le minoranze del Trentino, benché costituiscano un'autentica ricchezza linguistica e culturale per tutti, benché siano state

determinanti per l'ottenimento dell'autonomia speciale nell'accordo siglato tra Degasperi e Gruber, siano scarsamente conosciute dalla comunità trentina e, in alcuni casi, del tutto incomprese. Ciò con la conseguente incomprensione degli strumenti di tutela posti in essere e della loro finalità, a volte fraintesi come meri privilegi immotivati.

In tema, si evidenzia il ruolo del Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche, che nell'ambito delle funzioni attribuite, ha anche il compito di promuovere la conoscenza delle minoranze da parte della comunità trentina.

Al riguardo, si evidenziano positivamente tutte le iniziative poste in essere nel campo della comunicazione e, in particolare, l'informazione mediante i mezzi audiovisivi e la stampa diffusi, non solo all'interno della comunità di minoranza, ma in tutto il territorio provinciale.

Sarebbe, comunque, auspicabile individuare un piano di azioni ed iniziative coordinate e di forte impatto, volte a far conoscere il patrimonio culturale e linguistico identitario nell'ambito della comunità trentina, ma anche finalizzate, nel contempo, alla valorizzazione dell'elemento di multiculturalità, dato dalla presenza sul territorio provinciale di gruppi culturali e linguistici diversi, nonché dalla contiguità alla comunità di lingua tedesca. Si ritiene, al riguardo, che la valorizzazione della diversità e l'abitudine al dialogo interculturale possa costituire un importante contributo alla crescita di una società multiculturale, aperta, dinamica e tollerante.

In tal senso, si auspicano iniziative anche in ambito scolastico provinciale, mediante percorsi, progetti e laboratori, che offrano la possibilità a tutti gli studenti di approfondire la storia, la cultura, gli aspetti naturalistici delle comunità di minoranza e ciò anche mediante attività didattiche da svolgere sugli stessi territori di minoranza (visite e attività presso i musei, centro documentazione, escursioni, laboratori culturali etc.).

Altresì, si ribadisce la necessità di implementare ulteriori forme di divulgazione della compresenza dei diversi gruppi linguistici (ad. es. mediante indicazioni stradali e geografiche in lingua minoritaria anche al di fuori delle aree di minoranza).

Si esprime, infine, apprezzamento alla proposta del Presidente della Conferenza delle minoranze che ha espresso la volontà di riservare uno spazio stabile all'interno del Palazzo delle Albe, che prevede un collegamento diretto con il MUSE, dedicato alle realtà di minoranza.

II PARTE

2. CONSIDERAZIONI GENERALI - PROGETTI ATTUATI DALLE COMUNITA' DI MINORANZA

2.1 Minoranza mochena

Le azioni e le proposte progettuali realizzate dall'Istituto culturale mocheno e quelle finanziate dalla Comunità Alta Valsugana/Bersntol.

Si ritiene di evidenziare lo sforzo effettuato **dall'Istituto culturale mocheno** per far conoscere ed apprezzare la realtà mochena sia all'interno della valle di origine, che nei confronti degli oriundi sparsi in tutta la provincia di Trento e non solo e, soprattutto, nei confronti della comunità trentina, del suo mondo culturale e dei giovani sicuramente interessati a conoscere più a fondo la "realtà mochena" con la sua lingua e cultura, tradizione e storia, economia e sistema di vita.

L'attività dell'Istituto rimane incentrata nelle tre aree tematiche: Lingua, Etnografia e Comunicazione.

Per quanto riguarda la lingua, la L.P. n. 6/2008 demanda all'Istituto culturale il compito di fissare le regole di scrittura della lingua.

L'aggiornamento della banca dati linguistica mochena, sarà condotta come prosecuzione del progetto Bersntoler Beirter ponk avviato nel 2010 e utilizzerà le nuove procedure informatiche messe a disposizione nell'ambito dell'associazione LinMiTech.

Sono stati approvati ed appena pubblicati anche i principi sulla sintassi della lingua mochena, che richiederanno interventi correttivi sul vocabolario ed i quaderni di didattica.

Sarà necessario sviluppare ulteriormente anche la didattica e gli strumenti per l'insegnamento della lingua. I vari interventi, dai bambini ai ragazzi della scuola e gli adulti richiedono di avere strumenti e regole chiare a disposizione.

E' previsto il completamento della realizzazione del repertorio dei toponimi dei tre comuni, proseguendo nella effettuazione delle ricerche e della raccolta dei dati ove sussistano ancora dubbi su denominazioni e collocazione geografica.

Nel comparto della etnografia si prevede di valorizzare innanzitutto i siti del Bersntoler Museum quali il recupero alla funzione pubblica di nuovi spazi al Filzerhof, il completamento dell'illuminazione della segheria Sog van Rindel, nonché l'allestimento della mostra permanente illustrativa della storia, della cultura e della lingua mochena.

Particolare cura è stata dedicata alla mostra sul bosco, tema strettamente legato alla storia e alla cultura della popolazione mochena ed al suo territorio.

La pubblicazione di ricerche a carattere storico etnografico ha avuto come tema fondamentale quello relativo al bosco ed ai contributi diversi messi a disposizione su questo tema.

Nel comparto della comunicazione, asse strategico per l'attività dell'Istituto, si sono ottenuti risultati positivi attraverso le seguenti iniziative:

- la rivista LEM apprezzata e letta tra i residenti, gli oriundi, le istituzioni ed associazioni di carattere internazionale;
- la produzione informativa attraverso TML: la messa in onda della trasmissione televisiva su TCA "*Sim to en Bersntol*" (sette giorni in val dei mocheni), l'integrazione con il nuovo programma "*En ochte to*"; la realizzazione dei cartoni animati Pororo e Berneboel; il primo realizzato in lingua mochena attraverso il doppiaggio effettuato dai ragazzi della valle e il secondo che contiene dieci temi sviluppati con animazioni, canzoni e giochi interattivi per l'apprendimento, finalizzati anche questi alla conservazione, diffusione, e stimolazione all'uso della lingua di minoranza;
- la pagina di Liaba Lait con uscita quindicinale sul quotidiano l'Adige.

A completamento delle iniziative richiamate al precedente punto, sono da sottolineare gli sforzi effettuati per l'apprendimento e la valorizzazione della lingua mochena attraverso:

- l'elaborazione di uno strumento didattico sulla sintassi della lingua mochena, al fine di mettere a disposizione uno strumento che consenta di approfondire la tematica della sintassi mochena;
- l'organizzazione di seminari per l'elaborazione, condivisione e diffusione delle regole e dei principi della standardizzazione linguistica;
- le attività di sostegno alla formazione ed alla didattica nelle scuole;
- l'apprendimento della lingua tedesca attraverso la frequentazione di corsi in Austria o Germania da parte di giovani della comunità ed oriundi.

Merita una segnalazione il fatto che la qualità del materiale e della documentazione scientifica raccolta dall'Istituto abbia ricevuto apprezzamenti da parte della Literaturhaus di Monaco di Baviera, che ha richiesto materiale in prestito per la mostra sul tema "*Robert Musil e la prima guerra mondiale*" e che la realtà mochena è spesso oggetto di interesse da parte di studiosi del mondo germanofono e di *new magazine* tedeschi ad ampia diffusione, con aumento della sua visibilità all'estero.

Richiamando quanto detto in precedenza con riferimento alla (poca) conoscenza della

minoranza da parte della comunità trentina, il fatto che la minoranza mochena sia più studiata e conosciuta all'estero che nell'ambito provinciale appare quantomeno anomala. Più che mai, pertanto, vi è bisogno di azioni che rendano evidenza agli sforzi dell'Istituto, promuovendo la conoscenza della comunità minoritaria, anche nell'ambito provinciale.

Si ritiene, altresì, di porre attenzione al problema della scarsità di personale e di risorse appositamente destinate al lavoro di creazione della banca dati linguistica, attività fino ad ora realizzata mediante il concorso degli sportelli linguistici, ma che, in considerazione della riduzione dei finanziamenti di cui alla L. 482/99, necessiterà di ulteriori forme di collaborazione di personale e/o di finanziamento.

Infine, per quanto riguarda il completamento dell'allestimento dei siti museali – in particolare, progetto Filzerhof e segheria Rindel – e l'attività di guida alle sezioni museali, si auspica il sostegno ed il contributo all'attività dell'Istituto, al fine di rendere maggiormente fruibili detti siti sia al pubblico che per le attività didattiche (anche delle scuole provinciali, si auspica). Ciò in considerazione dell'importanza delle strutture museali quali centri di conservazione del patrimonio culturale e, non da ultimo, anche in un'ottica di miglioramento dell'offerta turistica (come precisato nella prima parte di questa relazione al capitolo "Le comunità di minoranza").

La Comunità Alta Valsugana/Bersntol ha svolto un'attività importante a favore della comunità mochena attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico e sportello linguistico, prevedendo la presenza di tre traduttori presso gli sportelli dei Comuni mocheni a 18 ore settimanali per quattro mattine in settimana. Il tempo rimanente è dedicato a supporto operativo presso i Servizi della Comunità.

I traduttori si occupano, in particolare, dell'attività di traduzione a favore delle diverse realtà culturali operanti nell'area di minoranza, della Comunità Alta Valsugana/Bersntol e della Provincia, attraverso la traduzioni di delibere, avvisi, manifesti etc..

Altra funzione svolta dalla Comunità è quella dell'accertamento della conoscenza della lingua e cultura mochena, con rilascio dell'attestato di conoscenza.

Si riportano di seguito gli interventi finanziati dalla Comunità Alta Valsugana/Bersntol nell'anno 2015:

- proseguimento realizzazione polo di eccellenza scolastico di informatica del plesso scolastico di Fierozzo/Vlarotz;
- prosecuzione progetto comunicazione veicolare in lingua mochena nella scuola dell'Infanzia di Fierozzo/Vlarotz (periodo gennaio – giugno 2015);

- prosecuzione progetto comunicazione veicolare in lingua mochena nella scuola dell'Infanzia di Fierozzo/Vlarotz (periodo settembre – dicembre 2015);

2.2 Minoranza cimbra

Anche nel corso del 2015, l'**Istituto culturale cimbro** ha garantito continuità a tutte quelle iniziative ritenute vitali per la trasmissione e la valorizzazione della cultura e della lingua di minoranza, ma ha posto in essere anche iniziative nuove ed innovative, curando in particolare l'elaborazione di strumenti linguistici che utilizzano le moderne tecnologie, realizzando accanto alla versione cartacea di alcuni prodotti, anche una versione elettronica ed interattiva, allo scopo di raggiungere il più alto numero di appartenenti alla minoranza.

Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla ricerca didattica, allo studio e alla predisposizione di materiale per la scuola primaria e dell'infanzia, attraverso l'elaborazione di strumenti anche informatici per facilitare l'apprendimento della lingua da parte delle nuove generazioni.

Le diverse iniziative previste e realizzate dall'Istituto si collocano all'interno di precise aree di intervento, individuate come settori strategici per la salvaguardia e promozione della lingua e della cultura cimbra:

- Trasferimento intergenerazionale della lingua. In detta area si segnala l'apporto dell'Istituto attraverso un'esperta di lingua cimbra/mediatrice linguistica al progetto "*Khlummane lustege tritt*"; la realizzazione di laboratori dedicati, quali momenti di aggregazione sociale, volti a favorire la creazione di occasioni/luoghi di incontro e di scambio fra coetanei e fra generazioni diverse, passando attraverso un uso veicolato e costante della lingua cimbra da parte di operatori linguistici competenti (*Spilstube*); la "*Zimbar Kolónia*", colonia aperta ai bambini residenti e non residenti riconducibili per appartenenza alla comunità cimbra; "*Nett lai māmma*" "*Summar Khindargart*": progetto estivo, giardino di infanzia per i bambini da 3 mesi a 6 anni, con l'intervento di operatrici linguistiche qualificate; "*Lusérn vor di djungen*" progetto di avvicinamento dei giovani alla lingua attraverso la musica, aiutandoli a superare la percezione del cimbro solo come lingua del passato ma quale lingua utilizzabile anche in ambiti diversi da quello familiare.
- Comunicazione in lingua cimbra. In quest'ambito l'Istituto investe da sempre in modo significativo, provvedendo direttamente sia alla produzione che post produzione di cortometraggi, rubriche, notiziari e doppiaggio di cartoni animati. Nel 2015, oltre alle iniziative già consolidate ("*Di Sait vo Lusérn*", pubblicazione quindicinale della pagina in

lingua cimbra sul quotidiano Il Trentino; “*Zimbar Earde*” – Speciali per TML, notiziario televisivo settimanale affiancato da rubriche di approfondimento su particolari tematiche) sono state realizzate azioni che meritano di essere evidenziate per il loro carattere di novità:

- “*An libar prezzar zbora*” “*un libro meglio due*”: rubrica televisiva nella quale, in lingua cimbra, viene data una breve recensione critica ad opere letterarie di autori nazionali e internazionali che scrivono su temi di minoranza;
- Realizzazione di 10 cortometraggi sul tema delle antiche leggende cimbre, che andranno a formare la rubrica in lingua cimbra “*Lüsan*”: l’iniziativa prende spunto dall’analisi socio culturale di Luserna/Lusérn, quale realtà culturale particolarmente legata al tema delle fiabe e delle leggende tradizionali, ed ha come finalità specifica quella di valorizzare, consolidare e diffondere questo aspetto culturale della minoranza, evitando così che vada disperso; la rubrica verrà trasmessa sul canale televisivo TML e sul canale TrentinoTV, previa realizzazione di sottotitoli in lingua italiana;
- Traduzione dall’inglese al cimbro e doppiaggio di 42 cartoni animati tematici: l’iniziativa nata dalla collaborazione con la minoranza della Frisia nell’ambito della rete europea “NPLD 2020”, implementa il prodotto televisivo dedicato a favorire l’apprendimento della lingua da parte delle nuove generazioni, ed ha coinvolto nella sua realizzazione numerosi giovani di Luserna/Lusérn;

- *Zimbarzung* (attività per la salvaguardia, valorizzazione e promozione della conoscenza e dell’uso scritto e parlato della lingua cimbra). In quest’area sono state poste in essere le seguenti azioni: interventi di didattica in cimbro (laboratori di apprendimento della lingua per principianti e avanzati), predisposizione di materiale didattico anche su supporto digitale e on-line tramite web, sviluppo di strumenti informatici per facilitare l’apprendimento della lingua (collaborazione con l’Associazione LinMiTech per il perfezionamento del correttore ortografico on-line); interventi di sostegno all’uso pubblico della lingua; commissione neologismi, finalizzata alla ricerca di neologismi in ambito giuridico-amministrativo (nel 2015 la commissione ha elaborato la traduzione in cimbro di alcuni certificati amministrativi: certificato di residenza, di matrimonio e di morte). Si evidenziano, per la loro novità, alcune iniziative finalizzate alla realizzazione di strumenti didattici per l’apprendimento della lingua cimbra:

- realizzazione del libro *“Trèffan di Zimbarzung”*: volume didattico comprensivo di eserciziario, per una comprensione più immediata delle regole grammaticali e di sintassi della lingua cimbra; nella versione on-line, consultabile tramite il sito web dell’Istituto, sono previsti esercizi interattivi, approfondimenti ed un collegamento diretto con la banca dati *Zimbarbort*;
 - realizzazione della nuova fiaba cimbra *“Martin von Tunkhlbalt”* in collaborazione con Arte e Crescita edizioni;
 - realizzazione del vocabolario *“Moine Earstn Börtar/Le mie prime parole”*, vocabolario illustrato destinato ai più piccoli, ricco di lessico tradizionale, completo nella versione on-line, della corretta pronuncia in cimbro dei vocaboli, realizzato in collaborazione con l’Associazione LinMiTech ed i Ladini della Val Gardena;
- Antiche tradizioni cimbre. *“Khnöpplar vo Lusérn”*: scuola di tombolo quale momento di aggregazione sociale, funzionale alla conservazione e diffusione dell’antica tradizione locale; nel 2015 l’Istituto ha promosso e sostenuto la partecipazione della scuola di tombolo a diversi eventi (Mostra Internazionale a Parma, Fiera “Creativ” a Bolzano, Jazz Festival a Innsbruck), al fine di diffonderne la conoscenza ed il prestigio sia a livello nazionale che internazionale, favorendo così la creazione di esperienze di collaborazione e di scambio con altre realtà.
- Approdo culturale (Turismo e Cultura Cimbra). Collaborazione con Eurac per la distribuzione e raccolta di questionari ai turisti nell’ambito della programmazione di attività per il triennio futuro;
- Altri progetti. *J’atz Lusérn*: collaborazione con Südtirol Jazzfestival, manifestazione di musica jazz, organizzata nell’ambito dell’Euregio, con organizzazione di un concerto a Luserna e partecipazione dei rappresentanti istituzionali. Partecipazione e sostegno al *Comitato Unitario Isole Linguistiche Germaniche in Italia*. Partecipazione all’Associazione *LinMiTech* per l’ideazione e lo sviluppo di applicazioni di linguistica computazionale per la lingua cimbra, per la raccolta toponomastica ed il progetto *Zimbarbort* (lessicografia bilingue e correzione ortografica). Fra le nuove azioni si segnala:
- *realizzazione della carta multimediale del territorio di Luserna/Lusérn*, strumento innovativo che congiunge l’interesse geografico del territorio con la toponomastica

tradizionale (ogni toponimo è collegato ad una scheda di approfondimento con risorse audio e video)

Nel suo piano di programmazione pluriennale delle attività 2016-2018, l'Istituto individua linee di politica linguistica che tengono conto della specificità della realtà socio-linguistica della minoranza cimbra, compreso il dato della dislocazione territoriale dei soggetti che si sono dichiarati appartenenti alla minoranza (nel 2011: 238 sul territorio; 834 sul resto della Provincia di Trento) e finalizzate ad aumentare il *corpus* della lingua scritta (ampliamento dei contesti pubblici e privati nei quali la lingua cimbra viene utilizzata; passaggio da lingua prevalentemente orale a lingua scritta) e la percezione che la comunità cimbra ha della propria lingua (*prestige planning*). Gli obiettivi specifici del piano, quindi, sono quelli di garantire il trasferimento intergenerazionale della lingua; incrementare la lingua nei diversi contesti della società ed elevare la percezione che la società ha nei suoi confronti da attuarsi mediante numerose attività ed iniziative nei vari ambiti (amministrazione pubblica, mezzi di comunicazione, associazionismo, lingua ed economia) che presuppongono e richiedono la collaborazione di soggetti privati portatori di interessi, associazioni, Provincia, Regione, Comune di Luserna, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Azienda di Promozione Turistica, Scuola, Azienda Sanitaria.

Le attività ed iniziative pianificate dall'Istituto si inseriscono in un piano di politica linguistica completo e complesso, che necessiterà, non solo di adeguato sostegno economico, ma anche di un'attività di coordinamento esterno in relazione alla partecipazione e al ruolo dei diversi soggetti coinvolti, attività che, si auspica, venga garantita all'Istituto.

Si segnala, infine, la preziosa attività di ricerca e divulgazione della storia, della cultura e della lingua della minoranza cimbra svolta dal Centro Documentazione Luserna/Dokumentationszentrum Lusérn, promotore attraverso le proprie iniziative di un turismo culturale, quale risorsa per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità di Luserna/Lusérn.

Attraverso detta attività e nei suoi spazi espositivi, nei quali vengono raccolti elementi del patrimonio culturale ed artistico della minoranza cimbra, il Centro Documentazione sopperisce alla mancanza di un centro museale presso l'Istituto culturale, e merita, pertanto, attenzione e sostegno particolari.

Nel 2015, nell'ambito della mostra annuale realizzata, il Centro ha inaugurato una sezione permanente dedicata all'arte della lavorazione al tombolo (*"S gekhnöppla ats Lusérn –*

L'arte del merletto a fuselli a Lusérn”), dedicando quindi uno spazio espositivo permanente a questo elemento culturale distintivo della comunità cimbra.

Un importante contributo al sostegno della comunità cimbra proviene anche dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, attraverso numerose iniziative, fra le quali si segnalano:

- contributo al progetto di recupero della toponomastica cimbra presentato dal Comune di Luserna/Lusérn, quale importante intervento di raccolta e divulgazione della storica memoria di luoghi significativi della località di Luserna/Lusérn e della sua popolazione di minoranza;
- affidamento del servizio di realizzazione del TG di Comunità e di valorizzazione della storia, cultura e tradizione del territorio, in particolare della minoranza cimbra;
- contributo al Comune di Luserna/Lusérn per il progetto “allestimento Forte Werk Lusérn” primo blocco;
- contributo al Centro Documentazione Luserna – Dokumentationszentrum Lusérn per l’allestimento delle nuove sale espositive, a sostegno dell’obiettivo di diffusione della conoscenza della comunità cimbra, di valorizzazione degli studi e delle ricerche sulla storia locale, di promozione di un turismo culturale, quale risorsa di sviluppo economico ed occupazionale locale;
- proroga affidamento incarichi di coordinamento e collaborazione al “Progetto Coccole”, rivolto in particolare ad anziani soli e soggetti vulnerabili del territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e finalizzato ad individuare le azioni più idonee a favorirne il reinserimento nel tessuto sociale ed in genere al miglioramento delle condizioni di vita;
- nomina della commissione per l’accertamento della conoscenza della lingua propria e della cultura della popolazione cimbra.

Si evidenzia inoltre l’importanza del ruolo e dell’attività svolta dagli sportelli linguistici “*A türle afti zung*”, presenti presso la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e la biblioteca pubblica comunale “Elvio Facchinelli” di Luserna/Lusérn.

Oltre a garantire alla popolazione di minoranza il diritto all’utilizzo della lingua propria nei rapporti con la pubblica amministrazione, gli sportelli linguistici partecipano attivamente all’attività di promozione e salvaguardia della lingua, cercando anche di creare occasioni di stimolo all’uso della lingua cimbra.

In particolare, oltre all'importante opera di traduzione istituzionale svolta (traduzione in doppia lingua delle delibere di Giunta e del Presidente della Magnifica Comunità e degli avvisi rivolti alla popolazione, traduzione sintetica delle delibere della Giunta e del Consiglio Comunale di Luserna/Lusérn), gli sportelli supportano e collaborano attivamente con l'Istituto culturale, il Comune di Luserna/Lusérn ed il Servizio Minoranze nella realizzazione di numerose iniziative (traduzione dei testi del periodico *"dar Foldjo"*, realizzazione di cortometraggi in lingua cimbra sul tema delle leggende, collaborazione alla realizzazione della grammatica scolastica e del primo vocabolario in lingua cimbra *"Moine Earstn Börtar"*, partecipazione al progetto *"Berne Boel"* mediante opera di traduzione e doppiaggio, traduzione del sito internet dell'Istituto culturale, redazione dei testi in lingua cimbra utilizzati in occasione della Giornata dell'Autonomia, traduzione dell'app. gioco "Monti Pallidi", partecipazione al progetto *"khlummane lustege tritt 0-6"* mediante attività di supporto all'esperta di lingua cimbra, attraverso l'inserimento nella programmazione di laboratori e letture animate in lingua cimbra, collaborazione al progetto *"Zimbarkolonia"*, promozione di eventi della tradizione cimbra *"Ziang drinn in di öala/tiro alle uova"*, *"Schella Martzo/chiamata del marzo"*, *"S. Lutzia"*).

2.3 Minoranza ladina

L'attività **dell'Istituto culturale ladino** per l'anno 2015, che ha incontrato alcune difficoltà organizzative a causa della contemporanea assenza per maternità di ben due dipendenti, si è sviluppata nelle seguenti aree tematiche:

- 1) Lessicografia ladina: redazione finale del vocabolario ladino fassano (progetto Volf prima fase, i cui costi di completamento sono stati sostenuti dalla Regione), con il raggiungimento dell'importante obiettivo di documentazione completa del patrimonio lessicale delle varianti del ladino fassano.
- 2) Allestimento nuova sezione didattica museale *"L Segat"* a Pozza di Fassa e sperimentazione percorsi educativi;
- 3) Valorizzazione della mostra-evento *"La Gran Vera – Galizia, Dolomiti"* e sostegno organizzativo-operativo ad un programma di eventi culturali collaterali sul tema. La mostra (promossa con il Comune di Moena e l'Associazione "Sul fronte dei ricordi") è stata mantenuta per il secondo anno di apertura, con esiti di gradimento del pubblico molto alti e con copertura dei relativi costi mediante il ricavato della vendita dei biglietti e sostegno degli sponsor;
- 4) Biblioteca, archivi, ricerche: in evidenza, il *"Progetto Guant"*, cofinanziato dalla Regione,

progetto di ricerca e raccolta di materiale inerente abbigliamento ed ornamenti tradizionali, culminato nella pubblicazione del primo volume di oltre 400 pagine, la redazione e stampa del secondo volume è in previsione per l'anno 2016; avvio del riordino e studio del fondo archivistico donato all'Istituto da padre Frumenzio Ghetta; libretto dell'opera lirica "Aneta", opera presentata al pubblico; "Calender ladin 2016", incentrato sul tema "Guant" in coedizione con Fassa Coop Center e Fam. Cooperativa di Campitello; continuazione del progetto "Archivio Canori – Piccoliori".

5) Politica linguistica: in collaborazione con la Scuola ladina, sostegno scientifico e tecnico alle attività di sviluppo della neologia e della terminologia, al programma permanente di alfabetizzazione degli adulti, al miglioramento dell'offerta integrata di servizi formativi linguistici della comunità; attività per la valorizzazione della toponomastica ladina in collaborazione con la sezione S.A.T. con adeguamento di gran parte della segnaletica sentieristica; partecipazione ad iniziative per la promozione della lingua e cultura (*Aisciuda ladina, Festa del lengaz, Te anter i Tobiè*); pubblicazione del volume Mondo ladino 38/2014 "En recordanza di padre Frumenzio Ghetta", partecipazione alla "Giornata dell'Autonomia", produzione e co-produzione di programmi audiovisivi destinati al canale televisivo TML, diffusione radiofonica, piattaforme *web* e *social network* (*L cianton de l'istitut, Contaconties in TV, Cianzon de Val de Fascia*, versione in video dell'opera).

L'attività dell'Istituto culturale ladino è, altresì, concentrata sulla gestione della struttura e dell'attività del **Museo ladin de Fascia**. Per l'anno 2015, il personale del museo è stato impiegato in misura considerevole nel progetto "Guant". Tra le tante attività, si segnalano, in particolare, quelle inerenti a:

→ **servizi educativi e valorizzazione del territorio:** didattica museale: gestione, organizzazione e realizzazione dell'attività con percorsi, laboratori, escursioni, visite guidate per studenti e turisti; cura e realizzazione di materiali a supporto dell'attività; progetto "Didattica della grande guerra" presso la mostra di Moena; continuità del progetto "La Scuola te Museo" progetto congiunto con la scuola ladina e il Comun General per soddisfare la richiesta formativa, con percorsi e laboratori didattici sia all'interno della sede del museo che presso le sedi territoriali ("*La sia*" a Penia, "*Molin de Pezol*" a Pera, "*L Malgher*" presso il Caseificio Sociale di Pera); partecipazione al progetto "Montagna Amica" della scuola ladina, attività didattica con laboratori (24 percorsi e laboratori) al fine della conoscenza del territorio dei bambini della Scuola dell'infanzia e studenti di ogni grado; adesione all'iniziativa "*Bolzano incontra la Ladinia*" promossa dalla Consulta Ladina del Comune di Bolzano; programmazione e svolgimento di attività estive con revisione ed

integrazione delle proposte per il target estivo; collaborazione con il Caseificio Sociale Val di Fassa per dimostrazioni pratiche di caseificazione presso malghe locali; organizzazione di incontri formativi sulla cultura ladina nell'ambito del corso per operatori *front-office* promosso dal Comun General de Fascia;

→ **museo sul territorio:** attività presso la segheria "la Sia" a Penia, presso le sedi di Pera, L Molin e L Malgher; continuazione delle fasi di realizzazione progettazione della nuova sezione didattica nell'ambito del progetto "L Segat" di Pozza;

→ **mostre:** in particolare evidenza, oltre alla mostra sulla Grande Guerra, già menzionata, la mostra "Identità": progetto artistico-culturale di Claus Soraperra con visite guidate dell'artista ed organizzazione di una serie di incontri-dibattito.

In merito all'attività museale merita menzione l'offerta didattica nell'ambito della mostra "La Gran Vera" con percorsi di visita guidata e di carattere laboratoriale, condotti in lingua ladina per le scuole della Val di Fassa, che hanno trovato riscontri molto positivi, anche da parte di istituti scolastici fuori valle e l'attività dei Servizi Educativi sia nell'ambito scolastico (ad es. percorsi didattici: "*Uscita itinerante in Val di Fassa*", "*Depenc che conta -Visita storico artistica al Santuario di Santa Giuliana*", "*I colores de la festa: Sènc, Spiric e Rees*", "*Desleon Carnascer*") che nell'elaborazione e gestione di percorsi offerti al pubblico nel periodo estivo, a cadenza settimanale ed inseriti nell'offerta turistica. Questi ultimi particolarmente apprezzati dagli ospiti turisti, con incremento continuo dei dati di affluenza. Ciò a dimostrazione della rilevanza della presenza dell'elemento di specificità culturale, anche nel sistema economico della comunità.

Dall'analisi dell'attività nel complesso svolta dall'Istituto culturale ladino emerge che i progetti di maggior rilievo ed efficacia ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali sono attuabili con il ricorso al finanziamento integrativo e, in particolare, all'essenziale contributo della Regione Trentino Alto Adige, enti esterni e *sponsors*, in assenza dei quali l'attività culturale e scientifica dell'Istituto, come quella di erogazione dei servizi didattici e museali, verrebbe fortemente compromessa.

In sostanza, l'Istituto dispone di risorse che assicurano le attività più *routinarie* e quelle realizzabili mediante impiego di personale interno, ma non di quelle necessarie per l'attuazione delle azioni più propriamente scientifiche e culturali e dei "Progetti speciali". Riferisce l'Istituto, per esempio, dell'assenza di risorse per la catalogazione dei beni etnografici (eventuali variazioni di bilancio per sostenere i costi di detta attività, comporterebbe la limitazione dei altri servizi importanti sia museali che di attività scientifica). Inoltre, l'attività ordinaria è fortemente condizionata dai limiti di spesa imposti

dalle norme finanziarie.

Considerato il ruolo essenziale dell'Istituto culturale ladino per la promozione e salvaguardia della minoranza e proprio al fine di consentire allo stesso lo svolgimento delle funzioni ad esso legislativamente attribuite, si auspica che le problematiche evidenziate in tema di risorse disponibili e di limiti imposti dalle norme finanziarie trovino celere ed efficace soluzione.

Da ultimo, preme sottolineare la necessità ed urgenza di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della sede dell'Istituto e del Museo, sia in ordine al rispetto delle norme di sicurezza che al decoro degli stessi, che alle esigenze di nuovi spazi della biblioteca e di sistemazione e miglioramento delle strutture espositive del museo.

Per l'anno 2015 il piano organico di interventi di politica linguistica e culturale del **Comun General de Fascia** ha previsto la continuazione di progetti ed iniziative nei seguenti campi:

Informazione in lingua ladina. Interventi di sostegno all'informazione in lingua di minoranza – realizzazione palinsesto trasmissioni televisive (TML); per la stampa sostegno al periodico la “*Usc di ladins*”, trasmissioni radiofoniche. In relazione ai trasferimenti provinciali inerenti le iniziative nel campo dell'informazione in lingua di minoranza, effettuati sulla base del Piano dell'informazione redatto ed approvato dalla Provincia su proposta del Comun General (ex art. 23 L.P. n. 6/2008) di durata pluriennale, il Comun ribadisce l'esigenza che i trasferimenti vengano disposti “una tantum”, cioè in somma totale e non per singole voci prestabilite e collegate a programmi specifici sia a stampa che radiofonici e televisivi. E ciò in quanto è necessaria una maggiore flessibilità nella suddivisione fra i vari interventi previsti e nell'adattamento a mutamenti nel corso di realizzazione dei progetti, tenuto conto della pluriennalità del piano.

Interventi di formazione e alfabetizzazione. Esami di accertamento della conoscenza della lingua ladina (art. 18 L. 6/2008).

Pianificazione del corpus. Interventi di sostegno al progetto di raccolta del materiale testuale in lingua ladina, elaborazione di dizionari e creazione di nuovi strumenti per il trattamento automatico della lingua. Partecipazione all'Associazione LinMiTech per la gestione delle infrastrutture automatiche di uso della lingua ladina (banche dati lessicali on line, correttori ortografici, tec.) su piattaforme condivise con le altre minoranze del Trentino.

Implementazione linguistica (prestige planning). Eventi identitari, quali l'Aisciuda ladina,

la Festa ta Mont (iniziativa dell'omonima associazione), la Festa del Rengraziament (iniziativa dell'Union di Ladins de Fascia). Progetti: *“Per ladin... amò più bel!”*, *Ladinhotel*. L'iniziativa *“Volontadives del lengaz”* (volontari della lingua) prevede la riunione (ogni tre settimane circa) di persone ladine nella sede del Comun General per parlare in ladino di diversi argomenti che riguardano la realtà di minoranza.

Progetti di cooperazione interminoritaria. Partecipazione all'associazione NPDP (*Network to promote linguistic diversity*), rete europea che si occupa di politica e pianificazione linguistica promossa e sovvenzionata dalla Commissione Europea.

Sostegno alle attività di promozione linguistica. Finanziamento alla Union di Ladins de Fascia ex art. 22 L.P. 6/2008. Progetto proposto dall'Associazione di musica e cultura La Grenz per la realizzazione di un CD musicale in ladino. Sostegno ad attività di carattere culturale e ricreativo proposte da associazioni folkloristiche e gruppi culturali e ricreativi.

Come già messo in evidenza nella relazione dello scorso anno, il Comun General de Fascia dispone, quindi, delle risorse stanziare con il fondo provinciale per la tutela delle minoranze, si avvale anche di finanziamenti pubblici erogati dalla Regione e del concorso finanziario dei 7 Comuni ladini che, in forza di apposita convenzione (convenzione dd. 25.09.2012, scaduta il 31.12.2015) devono versare annualmente parte degli specifici finanziamenti destinati alle minoranze linguistiche che spettano ad essi nell'ambito del fondo perequativo (in forza dell'art. 6, 5 c. L.P. 36/1993 e succ. mod. in materia di finanza locale).

Quest'ultimo aspetto ha rivelato delle criticità nell'effettività e nella misura dei versamenti dovuti dai Comuni. Ai fini di una efficace gestione associata ed unitaria delle politiche linguistiche e culturali, il Comun General auspica che la Provincia, per il tramite del servizio competente Enti locali, in sede di comunicazione ed erogazione del Fondo perequativo, indichi e specifichi ai singoli Comuni l'ammontare della parte di fondo che dovrà essere utilizzata a favore delle iniziative in tema di tutela e promozione della lingua e cultura minoritaria.

In relazione ai trasferimenti provinciali inerenti le iniziative nel campo dell'informazione in lingua di minoranza, effettuati sulla base del Piano dell'informazione redatto ed approvato dalla Provincia su proposta del Comun General (ex art. 23 L.P. n. 6/2008) di durata pluriennale, il Comun auspica che i trasferimenti vengano disposti *“una tantum”*, cioè in somma totale e non per singole voci prestabilite e collegate a programmi specifici sia a stampa che radiofonici e televisivi. E ciò in quanto è necessaria una maggiore flessibilità nella suddivisione fra i vari interventi previsti e nell'adattamento a mutamenti nel corso di

realizzazione dei progetti, tenuto conto della pluriennalità del piano.

Va ancora ribadito, con riferimento ai finanziamenti necessari per l'attuazione dei progetti di politica linguistica, che gli stessi hanno subito negli anni continue riduzioni, mentre i finanziamenti statali di cui alla Legge n. 482/1999 non sono stati nemmeno più erogati. Si ritiene di evidenziare il problema, in considerazione dell'esigenza di programmare ed attuare ulteriori azioni finalizzate a consolidare l'aspetto identitario all'interno della comunità e a valorizzare l'elemento identitario nel settore economico e, in particolare, quello turistico (cfr. parte prima della presente relazione, cap. Le comunità di minoranza). Inoltre, si segnala l'assenza di progetti interladini, di collaborazione e scambio della comunità ladina di Fassa con i ladini dell'Alto Adige e del Veneto.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Analogamente a quanto riportato a conclusione della prima relazione, si riassumono qui di seguito alcune osservazioni e proposte, anche ripetitive rispetto allo scorso anno se queste sono rimaste senza soluzione. Trattasi di considerazioni emerse dagli incontri con le diverse realtà istituzionali delle tre popolazioni di minoranza, oppure verificate direttamente dalla scrivente Autorità in applicazione delle norme attualmente in vigore.

1) Nel quadro delle politiche per lo sviluppo sostenibile del territorio alpino e per una inversione della tendenza allo spopolamento della montagna, come dichiarato anche dal Presidente della Giunta provinciale in risposta ad alcuni quesiti posti dalla scrivente Autorità, è necessario tenere in particolare evidenza le minoranze linguistiche, a favore delle quali si ribadisce ancora la necessità di predisporre un apposito piano di sviluppo socio-economico-culturale, coinvolgendo tutte le positività che caratterizzano le predette minoranze.

2) Per la realtà ladina, caratterizzata da un'economia diversa rispetto alle altre minoranze, si ritiene giunto il momento di effettuare una riflessione sulla situazione attuale, sia da un punto di vista economico che socio-culturale, ridisegnando prospettive e strumenti necessari per un rilancio di tutta la comunità ladina, alla luce anche delle riflessioni e proposte emerse nel corso del seminario tenutosi nel dicembre 2015 in Val di Fassa su "Minoranze linguistiche: un valore aggiunto per l'economia".

3) Il compito complesso e determinante del Servizio per le Minoranze linguistiche locali richiederebbe un ampliamento della struttura, come peraltro sollecitato ed auspicato dalle comunità di minoranza.

4) Da parte degli Istituti culturali si ribadisce la necessità di una maggiore semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria. Si favorirebbe, così, una più efficace e snella attività istituzionale, liberando risorse per l'attività propria degli Istituti, che attualmente risulta difficilmente attuabile con le risorse umane disponibili. Si segnala anche la problematica relativa all'attività di creazione della banca dati linguistica, finora realizzata con il concorso degli sportelli linguistici che, a seguito della riduzione dei finanziamenti di cui alla L. 482/99, necessiterà di ulteriori forme di collaborazione di personale e/o di finanziamento.

5) Va posta in rilievo, sempre con riferimento all'attività degli Istituti, la questione delle collaborazioni occasionali, che pare non possano essere più attuate in seguito all'applicazione della normativa nazionale di riferimento. Sul punto, si segnala la necessità di una verifica da parte della Provincia, con eventuale adozione di specifiche misure al fine di ovviare al problema, che comporterebbe l'impossibilità per gli Istituti di avvalersi di personale dotato di competenze specifiche, compromettendo quindi l'attuazione di numerosi progetti.

6) Si ritiene di evidenziare, inoltre, le difficoltà ed i problemi legati all'insegnamento della cultura e della lingua mochena e cimbra nelle scuole che operano al di fuori delle zone di minoranza e che ricomprendono studenti provenienti dalle predette zone. In questo contesto va evidenziato lo sforzo messo in atto dall'Istituto comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna/Lusérn per la realizzazione di un progetto specifico e l'impegno dell'Istituto comprensivo di Pergine 1 per ripresentare al Consiglio d'Istituto una proposta al riguardo.

7) Questa Autorità auspica, unitamente ai soggetti promotori del progetto educativo/linguistico *Khlummane lustege tritt – Servizio Educativo di continuità 0-6 anni*, che possa finalmente ritenersi conclusa la fase sperimentale del progetto e che lo stesso possa essere inserito stabilmente nel piano di offerta educativa provinciale, assicurando così continuità all'iniziativa, anche nella prospettata ipotesi di costituzione, dall'anno scolastico 2016/2017, di un Istituto scolastico degli Altipiani cimbri comprendente anche la scuola dell'infanzia.

8) Attenzione particolare va riservata al problema relativo alla scuola ladina dell'infanzia, nella quale non è prevista la riserva dei posti, analogamente a quanto

previsto per il personale docente degli altri ordini. Si confida che l'iter legislativo intrapreso per il superamento del problema possa trovare esito positivo.

9) Da quanto emerso nel corso dell'ultima Conferenza delle Minoranze e da quanto comunicato dal suo Presidente, pare si stia affrontando con decisione il problema dell'alta formazione degli insegnanti, attraverso una collaborazione che coinvolge la Provincia Autonoma, le Università di Trento e Bolzano, la Scuola ladina e gli Istituti culturali competenti.

10) Nei confronti della comunità provinciale sarebbe utile ed auspicabile un piano di azioni ed iniziative volte a far conoscere il patrimonio culturale e linguistico delle minoranze e finalizzate anche alla valorizzazione dell'elemento della multiculturalità presente nella realtà trentina. La scuola potrebbe svolgere un ruolo determinante attraverso percorsi, laboratori e progetti in argomento.

11) E' stato rilevato dagli amministratori dei Comuni mocheni che la commissione toponomastica mochena, prevista dall'art. 33 L.P. 6/2008, non è ancora in grado di operare per un disguido nella designazione dei rappresentanti da parte dell'Assemblea mochena e dell'Istituto culturale. Gli stessi amministratori rilevano, comunque, che detta commissione ha avuto anche nel passato un'operatività molto limitata, con la necessità quindi di un rilancio e di un recupero della sua attività.

12) Si richiede, infine, ai Servizi provinciali e agli organismi competenti di accelerare le procedure e l'erogazione dei finanziamenti necessari, destinati al risanamento e miglioramento di alcune infrastrutture, soprattutto presso l'immobile adibito a sede dell'Istituto culturale ladino.

13) Si segnala l'attività di ricerca e di divulgazione della storia, della cultura, della lingua della minoranza linguistica cimbra del Centro di Documentazione Luserna/Dokumentationszentrum Lusérn, che, attraverso detta attività e nei suoi spazi espositivi, sopperisce alla mancanza di un centro museale presso l'Istituto culturale e merita, pertanto, attenzione e sostegno.

14) Si evidenzia, infine, la problematica attinente la nuova organizzazione degli organi della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e la criticità del meccanismo di rappresentanza della minoranza cimbra all'interno della Comunità stessa, stante l'assenza del comitato esecutivo, con auspicio di una modifica legislativa sul punto.

4. APPENDICE NORMATIVA

PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Si riportano le principali disposizioni normative in tema di tutela e promozione delle minoranze linguistiche:

Normativa Europea:

- La Risoluzione del Parlamento Europeo del 11 settembre 2013 e normativa da essa richiamata nelle premesse.

Costituzione della Repubblica Italiana: art. 3 e art. 6

Leggi statali:

- D.Lgs 16 dicembre 1993 n. 592 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino A.A. concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della Provincia di Trento";
- Legge 28 agosto 1997 n. 302 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta a Strasburgo 1 febbraio 1995" (pubblicata in G.U. n. 215 del 15 settembre 1997 - Supp. Ordinario n. 184);
- Legge 15 dicembre 1999 n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
- D.P.R. 2 maggio 2001 n. 345 "Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999 n. 482";
- D.Lgs 9 luglio 2003 n. 215 "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dalla origine etnica";
- D.Lgs 19 novembre 2010 n. 262 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Trentino A.A. recanti modifiche ed integrazioni al D.Lgs 16 dicembre 1993 n. 592 in materia di tutela delle popolazioni ladina mochena e cimbra della Provincia di Trento".

Leggi Regione Trentino Alto Adige/Südtirol:

- Testo Unificato delle Leggi "iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimenti di particolari attività di interesse regionale".

Leggi Provinciali:

- Legge Provinciale 13 febbraio 1997 n. 4 "Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo";
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 maggio 1998 n. 10-82/Leg

"Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e cultura ladina nella scuola dell'infanzia, elementare e secondaria di primo e secondo livello";

- Legge Provinciale 5 marzo 2003 n. 2 "Norme per l'elezione diretta del Consiglio Provinciale di Trento e del Presidente della Provincia";
- Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino; come modificata ed integrata con la L.P. 13 novembre 2014 n. 12";
- Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
- Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008 n. 1-108/Leg "Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali";
- Legge Provinciale 19 giugno 2008 n. 6 "Norme di tutela e promozione minoranze linguistiche locali".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige ⁽¹⁾

(g.u. 20 novembre 1972, n. 301)

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

ESTRATTO

Titolo I

Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano

Capo I

Disposizioni generali

Art. 2

Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali ⁽³⁾.

Capo II

Funzioni della regione ⁽⁵⁾

Art. 4

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie ⁽⁶⁾:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni ⁽⁷⁾;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale ⁽⁸⁾;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari ⁽⁹⁾;
- 6) servizi antincendi ⁽¹⁰⁾;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri ⁽¹¹⁾;
- 8) ordinamento delle camere di commercio ⁽¹²⁾;
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative ⁽¹³⁾;
- 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale ⁽¹⁴⁾.

Capo III

Funzioni delle province ⁽²⁰⁾

Art. 8

Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie ⁽²¹⁾:

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto ⁽²²⁾;

- 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano ⁽²³⁾;
- 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive ⁽²⁴⁾;
- 5) urbanistica e piani regolatori ⁽²⁵⁾;
- 6) tutela del paesaggio ⁽²⁶⁾;
- 7) usi civici ⁽²⁷⁾;
- 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini ⁽²⁸⁾;
- 9) artigianato ⁽²⁹⁾;
- 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici ⁽³⁰⁾;
- 11) porti lacuali;
- 12) fiere e mercati;
- 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche ⁽³¹⁾;
- 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere ⁽³²⁾;
- 15) caccia e pesca ⁽³³⁾;
- 16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna ⁽³⁴⁾;
- 17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale ⁽³⁵⁾;
- 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia ⁽³⁶⁾;
- 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali ⁽³⁷⁾;
- 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci ⁽³⁸⁾;
- 21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica ⁽³⁹⁾;
- 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
- 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
- 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
- 25) assistenza e beneficenza pubblica ⁽⁴⁰⁾;
- 26) scuola materna;
- 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa ⁽⁴¹⁾;
- 28) edilizia scolastica;
- 29) addestramento e formazione professionale ⁽⁴²⁾.

Art. 15

Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ⁽⁵⁵⁾.

Titolo II
Organi della regione e delle province

Capo I
Organi della regione

Art. 30

Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i segretari.

Il presidente e i vice presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice presidenti del Consiglio regionale, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente o dei nuovi vice presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice presidenti coadiuvano il presidente, il quale sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento ⁽⁶⁸⁾.

Art. 36

La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.

Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti ⁽⁷²⁾.

Capo II
Organi della provincia

Art. 48

Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il

quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica ⁽⁸²⁾.

Titolo IX *Organi giurisdizionali*

Art. 92

Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale ⁽¹¹⁹⁾.

Titolo XI *Uso della lingua tedesca e del ladino*

Art. 102

Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca ⁽¹²⁵⁾.

NOTE

- (1) Questo testo unico, che raccoglie e coordina le disposizioni della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, della l. 31 dicembre 1962, n. 1777 (g.u. 12 gennaio 1963, n. 10), della l. cost. 10 novembre 1971, n. 1 e della l. cost. 23 febbraio 1972, n. 1, è stato modificato dalla l. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (g.u. 14 aprile 1989, n. 87), dalla l. 30 novembre 1989, n. 386, dalla l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (g.u. 25 settembre 1993, n. 226), dalla l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191, dalla l. 27 dicembre 2013, n. 147 e dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190. In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 438. L'art. 116 della Costituzione, come sostituito dall'art. 2 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), ha richiamato la regione usando la denominazione "Trentino - Alto Adige/Südtirol".
- (3) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 28 dicembre 1970, n. 192 e 19 febbraio 1976, n. 34.
- (5) L'attribuzione di competenze legislative alla regione dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".
- (6) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 26 giugno 1956, n. 6, 18 maggio 1960, n. 32, 15 giugno 1960, n. 40, 22 dicembre 1961, n. 68, 19 aprile 1962, n. 37, 14 luglio 1971, n. 172, 1 marzo 1972, n. 37, 22 luglio 1976, n. 182, 18 ottobre 1983, n. 312, 15 maggio 1987, n. 167, 28 luglio 1987, n. 289, 28 aprile 1989, n. 242, 16 luglio 1991, n. 349, 31 maggio 2001, n. 170, 24 luglio 2012, n. 207 e l'ordinanza 23 dicembre 1998, n. 436.
- (7) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 5 maggio 1959, n. 23, 10 giugno 1966, n. 60, 21

maggio 1975, n. 114 e 31 marzo 2006, n. 132.

- (8) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 19 dicembre 1966, n. 118, 10 febbraio 1969, n. 13 e 29 aprile 1971, n. 92.
- (9) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 16 giugno 1988, n. 646.
- (10) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 28 dicembre 1971, n. 208.
- (11) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 5 novembre 1984, n. 245, 7 aprile 1987, n. 107, 25 luglio 1995, n. 373 e 23 febbraio 2007, n. 50.
- (12) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 1 aprile 1982, n. 65.
- (13) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 30 dicembre 1958, n. 80 e 1 luglio 1986, n. 166.
- (14) Articolo così modificato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (g.u. 25 settembre 1993, n. 226) e dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Relativamente al n. 10 vedi la sentenza della corte costituzionale 6 febbraio 1969, n. 7 e l'art. 3, secondo comma del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473.
- (20) L'attribuzione di competenze legislative alle province dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".
- (21) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 10 giugno 1988, n. 633 e 9 marzo 1989, n. 102.
- (22) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 8 gennaio 1991, n. 32 e 24 ottobre 2001, n. 340.
- (23) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 2 aprile 1964, n. 28.
- (24) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 11 luglio 1961, n. 46, 15 luglio 1985, n. 207, 14 aprile 1988, n. 450, 12 febbraio 1996, n. 29 e 15 ottobre 2003, n. 312.
- (25) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 29 aprile 1971, n. 92 e 27 ottobre 1988, n. 999.
- (26) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 22 luglio 2009, n. 226.
- (27) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 8 giugno 1963, n. 87.
- (28) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 25 giugno 1956, n. 4 e 1 marzo 1972, n. 35.
- (29) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 14 luglio 1988, n. 796 e 19 dicembre 2006, n. 423.
- (30) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 13 novembre 1985, n. 287 e 25 febbraio 1988, n. 217.
- (31) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 10 febbraio 1969, n. 13, 28 dicembre 1971, n. 208, 15 ottobre 2003, n. 312, 1 aprile 2011, n. 109 e 11 giugno 2014, n. 169.
- (32) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 12 maggio 1988, n. 532, 27 dicembre 1991, n. 482, 7 aprile 2011, n. 112 e 20 giugno 2013, n. 145.
- (33) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 25 novembre 2008, n. 387, 21 aprile 2011, n. 151 e 12 dicembre 2012, n. 278.
- (34) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 14 novembre 2007, n. 378, 1 agosto 2008, n. 329, 25 novembre 2008, n. 387 e 21 aprile 2011, n. 151.
- (35) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 19 dicembre 1966, n. 118, 19 maggio 1988, n. 555, 29 dicembre 2004, n. 428, 12 febbraio 2010, n. 45 e 12 luglio 2013, n. 187.
- (36) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 15 luglio 1985, n. 207, 14 aprile 1988, n. 449, 26 febbraio 1998, n. 30 e 13 ottobre 2006, n. 327.
- (37) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 15 luglio 1985, n. 207 e 28 gennaio 1991, n. 32.
- (38) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 15 luglio 1986, n. 195.
- (39) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 3 dicembre 1987, n. 433 e 25 marzo 1992, n. 123.
- (40) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 9 maggio 1985, n. 139 e 18 marzo 2005, n. 106.
- (41) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 23 luglio 1974, n. 250 e 26 febbraio 1998, n. 30.
- (42) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 28 dicembre 1970, n. 192, 15 luglio 1993, n. 316 e 14 luglio 2009, n. 213.
- (55) Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 10 giugno 1988, n. 633, 17 giugno 1987, n. 227, 29 luglio 1992, n. 382 e 10 novembre 1992, n. 427.
- (58) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 28 aprile 1976, n. 101, 23 dicembre 1994, n. 445 e l'ordinanza della corte costituzionale 19 dicembre 2006, n. 430.
- (68) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
- (72) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
- (82) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 233 e 21 ottobre 1998, n. 356.
- (119) Comma aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
- (125) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 233.

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1993, n. 592

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento ⁽¹⁾

(G.U. 16 febbraio 1994, n. 38)

Art. 01

Finalità

1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la Regione, la Provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia.

2. Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarötz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti ⁽²⁾.

Art. 1

Uso della lingua ladina

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le forze armate e le forze di polizia.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.

3. Nelle località ladine gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identità sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.

4 bis. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilità, nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana ⁽³⁾.

Art. 1 bis

Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei procedimenti

davanti al giudice di pace competente per i territori dei comuni di cui all'articolo 5 e all'articolo 01 è consentito l'uso rispettivamente della lingua ladina, mochena e cimbra.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.
3. Negli uffici di cui al comma 1 le comunicazioni rivolte al pubblico e le indicazioni sono redatte anche in lingua ladina, mochena e cimbra.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, se non è possibile usare le lingue mochena e cimbra si utilizza la lingua di riferimento.
5. La regione, nell'ambito della propria competenza, assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti per l'attuazione della finalità di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche all'ufficio del giudice di pace avente competenza territoriale per i comuni di cui all'articolo 5 ⁽⁴⁾.

Art. 2 *Scuola*

1. Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia d'insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle località ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della Provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina.

4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.

4 bis. Nelle scuole materne situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità è riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalità stabilite dalla medesima legge provinciale.

5. Le finalità di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla Provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi ⁽⁵⁾.

Art. 2 bis

Accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra

1. Con legge provinciale sono stabiliti criteri e modalità di accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina di cui agli articoli 2, 3 e 3 bis, nonché della lingua mochena e di quella cimbra.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le modalità di accertamento della lingua e della cultura ladina previste dalle norme abrogate ⁽⁶⁾.

Art. 3
Uffici pubblici

1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

2. *omissis*

3. *omissis*

4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1 (⁷).

Art. 3 bis
Concessionari di pubblici servizi

1. Gli enti e le società comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle località ladine di cui all'articolo 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1° gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime località ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti.

2. Gli enti e le società di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle località di cui all'articolo 5, non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze così individuate i medesimi enti e società assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette località ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti (⁸).

Art. 3 ter
Ripristino dei cognomi in forma originaria

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladina, mochena e cimbra e residenti in provincia di Trento, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome nella lingua di appartenenza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al commissario del governo, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il commissario del governo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il commissario del governo può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al ministro competente, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli

nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti ⁽⁹⁾.

Art. 3 quater

Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive

1. Il Ministero delle comunicazioni, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia di Trento, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento.

2. Per le trasmissioni e i programmi in lingua ladina sono di norma utilizzate le strutture e le attività realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Per le stesse finalità la provincia può stipulare appositi accordi con le emittenti locali.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 può essere prevista anche la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea ⁽¹⁰⁾.

Art. 4

Censimenti

1. Nei censimenti generali della popolazione italiana è rilevata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina residenti nella provincia di Trento.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, viene inserita apposita rilevazione della consistenza dei cittadini di lingua ladina residenti nelle località ladine della provincia di Trento, da effettuarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.

Art. 5

Individuazione delle località ladine

1. Ai fini del presente decreto sono località ladine i comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich ⁽¹¹⁾.

Art. 5 bis

Disposizioni finali

1. Si applicano nella provincia di Trento le norme di tutela delle minoranze previste dalla legge 15 dicembre 1992, n. 482, in quanto più favorevoli rispetto alle norme vigenti nella medesima provincia ⁽¹²⁾.

NOTE

(1) Titolo così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321, e così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

(3) Articolo così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261 e dall'art. 1 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 178.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

- (5) Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321, modificato dall'art. 1 del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 344 e dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
- (6) Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
- (7) Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321 e dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
- (8) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321 (per una disposizione transitoria connessa all'inserimento vedi lo stesso art. 4, comma 2) e così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
- (9) Articolo aggiunto dall'art. 4 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.
- (10) Articolo aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.
- (11) Comma così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321.
- (12) Articolo aggiunto dall'art. 6 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

LEGGE PROVINCIALE SULLE MINORANZE LINGUISTICHE 2008

Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (1)

Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali

(b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1)

Titolo I *Principi e disposizioni comuni*

Capo I *Principi e definizioni*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze contenuti nella Costituzione, nello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e nelle relative norme di attuazione, nonché nel diritto nazionale, comunitario e internazionale, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale.

2. La Provincia assicura altresì la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mòchena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.

Art. 2 *Minoranze linguistiche locali*

1. Le popolazioni ladina, mòchena e cimbra costituiscono gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle relative norme di attuazione.

2. Il ladino, il mòcheno e il cimbro costituiscono la lingua propria delle popolazioni insediate nei rispettivi territori.

3. Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, la lingua ladina si esprime nelle varietà locali storicamente usate dalle popolazioni in esso insediate e nella sua forma scritta codificata come lingua comune, le quali costituiscono parte integrante del sistema linguistico ladino dolomitico e partecipano al processo della sua standardizzazione.

4. Per le popolazioni mòchena e cimbra la lingua tedesca costituisce la lingua di riferimento, la cui conoscenza e uso sono parimenti promossi da questa legge.

Art. 3 *Determinazioni territoriali*

1. Il territorio dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga e Vigo di Fassa - Vich costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione ladina, parte della comunità ladina dolomitica.

2. Il territorio dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en Bernstol costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione mòchena.

3. Il territorio del comune di Luserna - Lusérn costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione cimbra.

4. Le determinazioni territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 non costituiscono limite per le attività e gli

interventi idonei alla salvaguardia e alla promozione delle culture e delle lingue delle popolazioni di minoranza linguistica ivi individuate, svolti da singoli o associazioni, anche se aventi rispettivamente residenza o sede legale al di fuori di queste determinazioni territoriali.

Art. 4

Diritti dei cittadini di minoranza linguistica

1. All'interno dei territori indicati dall'articolo 3 tutti i cittadini hanno diritto di conoscere la lingua propria della rispettiva comunità e di utilizzarla sia oralmente che per iscritto in tutti i rapporti e le occasioni della vita sociale, economica ed amministrativa senza subire discriminazioni.

2. I medesimi cittadini hanno diritto di apprendere la lingua propria della rispettiva comunità e di avere in quella lingua una adeguata formazione.

3. Le comunità di minoranza linguistica assumono la responsabilità e il dovere di garantire le condizioni per la promozione della lingua propria e per l'esercizio dei diritti dei propri cittadini.

4. Questa legge tutela i diritti dei cittadini e delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra e disciplina l'uso della lingua propria di tali popolazioni.

Art. 5

Rilevamento della situazione delle popolazioni di minoranza

1. La Provincia promuove, su tutto il proprio territorio e nel rispetto delle norme statali in materia di statistica, il rilevamento della consistenza numerica, della dislocazione territoriale e della situazione sociolinguistica delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra, anche ai fini di valutare e migliorare l'efficacia delle politiche di tutela, di valorizzazione e di sviluppo delle popolazioni medesime.

Capo II

Competenze e responsabilità

Art. 6

Obiettivi

1. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), di seguito denominate "comunità", pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni possibile azione e strumento per la concreta realizzazione dei principi richiamati dall'articolo 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, adeguatezza, differenziazione, democrazia e partecipazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove in particolare presso la comunità trentina la conoscenza e il rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra.

Art. 7

Autonomia istituzionale e organizzativa

1. La Provincia, al fine di tutelare e valorizzare l'identità delle popolazioni di minoranza e di favorirne uno sviluppo anche sociale rispettoso delle relative peculiarità, promuove ogni forma possibile di autonomia istituzionale e organizzativa e di decentramento amministrativo in favore delle popolazioni stesse.

2. A tal fine la Provincia riconosce il Comun general de Fascia quale soggetto rappresentante la popolazione ladina, i comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en Bersntol attraverso il consiglio mòcheno costituito fra gli stessi quale soggetto rappresentante la popolazione mòchena, e il Comune di Luserna - Lusérn quale soggetto rappresentante la popolazione cimbra.

Art. 8

Rappresentanza delle minoranze

1. Le norme sulla composizione degli organi collegiali della Provincia e degli enti pubblici e privati istituiti e disciplinati dalla legge provinciale, competenti per i territori indicati dall'articolo 3, favoriscono la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

2. Nelle istituzioni scolastiche nei cui bacini di utenza sono compresi i territori indicati dall'articolo 3 è garantita la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

3. Nel Consiglio delle autonomie locali, le popolazioni di minoranza sono rappresentate dal Presidente del Comun general de Fascia, dal presidente del consiglio mòcheno e dal Sindaco del Comune di Luserna - Lusérn.

Capo III

Istituzioni delle minoranze

Art. 9

Conferenza delle minoranze

1. La conferenza delle minoranze costituisce l'organismo per la concertazione delle politiche per le popolazioni di minoranza linguistica ed è composta da:

- a) il Presidente della Provincia che la presiede;
- b) i membri della Giunta provinciale;
- c) il consigliere provinciale ladino eletto secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera g), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia);
- d) il Presidente del Comun general de Fascia;
- e) i presidenti delle comunità che comprendono i territori di insediamento delle popolazioni mòchena e cimbra;
- f) i sindaci dei comuni di cui all'articolo 3;
- g) i rappresentanti degli istituti culturali ladino, mòcheno e cimbro;
- h) il sorastant de la scola ladina;
- i) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative che operano nei territori mòcheno e cimbro;
- j) il president de l'Union di ladins de Fascia;
- k) il president dla Union generela di ladins dla Dolomites.

2. La conferenza delle minoranze svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce le linee programmatiche per le politiche in materia di tutela e promozione delle minoranze verificando lo stato di attuazione della normativa di settore anche al fine dell'individuazione di nuovi interventi;
- b) esprime parere obbligatorio sul programma degli interventi per l'editoria e l'informazione nonché sulle convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23 e parere obbligatorio e vincolante sulla suddivisione del fondo provinciale per le minoranze; si prescinde da tali pareri se non forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta;
- c) esprime l'intesa sull'oggetto e sulle modalità delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 5 ⁽²⁾.

3. La conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Provincia.

4. Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dal servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali.

Art. 10

Autorità per le minoranze linguistiche

1. È istituita presso il Consiglio provinciale l'autorità per le minoranze linguistiche, di seguito denominata "autorità", la quale opera in piena autonomia e indipendenza.

2. L'autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti dell'autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale, culturale; durano

in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Tra i componenti nominati dal Consiglio, il Presidente del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della conferenza delle minoranze il presidente dell'autorità.

3. La carica di componente dell'autorità è incompatibile con le seguenti cariche o posizioni:

- a) presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale;
- b) sindaco, assessore o consigliere comunale;
- c) presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni;
- d) dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, del Consiglio regionale, di comuni, comprensori o comunità aventi sede in Trentino.

4. Il componente, per il quale esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dal comma 3, decade dalla carica qualora, entro trenta giorni, non rassegni le dimissioni dalla carica o dalla posizione incompatibile o non sia collocato in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio provinciale.

5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente dell'autorità il Consiglio provinciale, preso atto della cessazione dalla carica, nomina il nuovo componente nella prima seduta utile, con le modalità stabilite dal comma 2. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell'autorità e può essere riconfermato una sola volta.

6. Al presidente dell'autorità spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità attribuibile al presidente dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell'articolo 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). Agli altri due componenti spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di presidenza in misura non superiore al 50 per cento dell'indennità attribuita al presidente dell'autorità. Ai componenti dell'autorità spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico, in misura pari a quello dei consiglieri provinciali.

7. L'autorità:

- a) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
- b) svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al Comun general de Fascia e ai comuni di cui all'articolo 3 nonché alle relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
- c) vigila sulla destinazione delle risorse stanziare dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol;
- d) esprime un parere al difensore civico relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti a ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali, dei concessionari di pubblici servizi, nonché degli altri enti convenzionati con il difensore civico, che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la promozione delle minoranze linguistiche; il parere è reso su richiesta del difensore civico nel termine di quindici giorni dalla richiesta stessa;
- e) presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia gli elementi di criticità in ordine all'efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.

8. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente dell'autorità, l'ufficio di presidenza del Consiglio individua il personale di supporto dell'autorità, che è posto alle sue dipendenze.

9. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci per l'attività e le funzioni dell'autorità. L'autorità gestisce autonomamente le disponibilità assegnate. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità ⁽³⁾.

Art. 11

Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali

1. Il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali è incardinato presso il dipartimento affari e relazioni istituzionali e svolge i seguenti compiti e funzioni:

- a) cura i provvedimenti di competenza della Provincia in materia di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza, ivi compreso il monitoraggio dei relativi interventi, oltreché i rapporti con gli istituti culturali per le popolazioni di minoranza;
- b) coordina e dà impulso all'attività dei competenti servizi interessati in ordine all'attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle popolazioni di minoranza, anche promuovendone la conoscenza in particolare da parte della comunità trentina;
- c) assicura assistenza e consulenza agli enti locali, agli istituti culturali e ad altri enti pubblici in merito all'attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali;
- d) cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica e ne cura la traduzione nelle rispettive lingue o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in tedesco;
- e) raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse;
- f) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, dello Stato, della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono le popolazioni di minoranza; cura altresì i rapporti con le istituzioni internazionali e con le autorità indipendenti che si interessano alla salvaguardia delle popolazioni di minoranza;
- g) svolge le funzioni di segreteria della conferenza delle minoranze.

Capo IV

Istituti culturali

Art. 12

Istituti culturali per le popolazioni di minoranza

1. L'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn", l'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut e l'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn, enti strumentali della Provincia ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, curano, in conformità ai rispettivi statuti, la promozione e la tutela della lingua e della cultura delle rispettive popolazioni di minoranza.

2. Gli atti di indirizzo e direttiva emanati dalla Giunta provinciale nei confronti degli istituti di cui al comma 1 tengono conto delle specifiche finalità di tutela delle minoranze linguistiche e producono efficacia nei confronti degli istituti decorsi trenta giorni dalla loro emanazione; entro tale termine, il Comun general de Fascia per l'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn", il consiglio mòcheno per l'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut e il Comune di Luserna - Lusérn per l'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn possono presentare alla Giunta provinciale osservazioni e proposte.

Art. 13

Statuti

1. Ferme restando le finalità stabilite dalle leggi provinciali 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino), e 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), gli istituti disciplinano la propria organizzazione e il funzionamento con i rispettivi statuti, i quali corrispondono agli atti organizzativi previsti per gli enti strumentali della Provincia.

1 bis. Lo statuto di ciascun istituto prevede che il controllo sulla gestione finanziaria dell'istituto sia effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta provinciale. Questo comma si applica a

decorrenza dalla scadenza del collegio dei revisori dei conti in carica alla data della sua entrata in vigore; entro novanta giorni da questa data gli istituti adeguano i loro statuti.

2. Gli statuti sono adottati dal consiglio di amministrazione di ciascun istituto a maggioranza assoluta dei componenti d'intesa con l'organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza e sono approvati dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione (⁴).

Art. 14

Norme linguistiche e di grafia

1. Gli istituti culturali di ciascuna popolazione di minoranza costituiscono le autorità scientifiche di cui si avvalgono gli enti pubblici al fine di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, ivi compresi i toponimi, anche per favorire il processo di standardizzazione linguistica.

Capo V

Rapporti interistituzionali

Art. 15

Accordi e intese di cooperazione

1. Nelle materie di loro competenza, il Comune general de Fascia, i comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e il Comune di Luserna - Lusérn possono stipulare accordi ed intese con collettività o autorità locali per finalità di interesse comune, anche prevedendo, laddove consentito, la costituzione di organismi ed altri soggetti comuni di diritto pubblico o privato.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006 la Provincia promuove accordi e intese anche ai fini di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica.

Titolo II

Tutela e promozione della lingua

Capo I

Uso, apprendimento e accertamento della lingua

Art. 16

Uso della lingua propria della minoranza

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche, con gli uffici della Provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale, siti nei territori di cui all'articolo 3, o che svolgono funzioni prevalentemente nell'interesse delle popolazioni di minoranza anche se siti al di fuori delle suddette località; i medesimi diritti sono garantiti nei rapporti con le società, anche se site al di fuori delle stesse località, che svolgono servizi in concessione per la parte di attività riferita al territorio dei medesimi comuni.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata nella lingua della minoranza, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in detta lingua, o per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, e nella lingua della minoranza.

3. Nei territori di cui all'articolo 3, gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione sono redatti in lingua italiana seguita dal testo nella lingua della minoranza.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, i membri di tali organi possono usare la lingua della minoranza negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere

la lingua della minoranza. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che nella lingua della minoranza.

5. La Provincia cura la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra nelle rispettive lingue, o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in lingua tedesca. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana.

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, nei territori di cui all'articolo 3, le indicazioni, le segnaletiche, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatte nella lingua della minoranza e in quella italiana. La Provincia inoltre promuove la realizzazione e l'esposizione di insegne informative bilingui da parte di privati.

Art. 17

Apprendimento della lingua della minoranza

1. Al fine di rendere effettivi i diritti linguistici e le responsabilità di cui all'articolo 4, le istituzioni scolastiche al servizio dei territori nei quali sono insediate minoranze linguistiche garantiscono l'insegnamento delle lingue e delle culture proprie delle comunità di minoranza, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), assicurando la rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno inserimento degli alunni appartenenti alle popolazioni di minoranza.

2. Le medesime istituzioni scolastiche, in collaborazione con la Provincia, con gli istituti di cui all'articolo 12 e con gli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, curano l'alfabetizzazione nella lingua delle minoranze degli adulti e dei soggetti che non hanno avuto un'adeguata istruzione in tale lingua, attraverso appositi percorsi di formazione permanente.

Art. 18

Accertamento della conoscenza della lingua della minoranza

1. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), quest'articolo disciplina l'accertamento della conoscenza delle lingue e delle culture ladina, mochena e cimbra.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato dal Comun general de Fascia, che rilascia l'attestato di conoscenza. Il Comun general de Fascia si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dalla scola ladina de Fascia prevista dall'articolo 47 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e uno dall'Istituto culturale ladino.

3. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena è effettuato dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, che rilascia l'attestato di conoscenza. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall'Istituto culturale mocheno e uno dalla Provincia.

4. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura cimbra è effettuato dalla Magnifica Comunità degli altipiani cimbri, che rilascia l'attestato di conoscenza. La Magnifica Comunità degli altipiani cimbri si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall'Istituto culturale cimbro e uno dalla Provincia.

5. Per l'insegnamento delle lingue mochena e cimbra nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, nonché nelle scuole facenti parte di un'istituzione scolastica e formativa situate in un comune mocheno o nel comune cimbro, individuati dall'articolo 01, comma 2, del decreto legislativo n. 592 del 1993, è accertata anche la conoscenza della lingua di riferimento. A tal fine la commissione è integrata da un esperto della lingua tedesca, designato dalla Provincia.

6. L'accertamento previsto dai commi 2, 3 e 4 è svolto almeno una volta all'anno; la valutazione del livello di competenza individuale è svolta sulla base del quadro comune di riferimento europeo (QCER) raccomandato dal Consiglio d'Europa. La Provincia cura la tenuta di un elenco delle persone in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua minoritaria.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento e la valutazione della conoscenza della lingua e della

cultura minoritaria, il modello di attestato nonché le modalità di prima applicazione anche in relazione ai procedimenti di accertamento non ancora conclusi, sentita la conferenza delle minoranze e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale; fino alla data di efficacia di questo provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di quest'articolo (5).

Capo II *Toponomastica*

Art. 19 *Repertori dei toponimi*

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di attuazione, la Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni, le comunità e gli enti ad ordinamento provinciale garantiscono il rispetto della toponomastica ladina, mòchena e cimbra.

2. Per ciascuna comunità di minoranza linguistica della provincia di Trento è costituito un repertorio dei toponimi, che rappresenta lo strumento ufficiale per la corretta denominazione dei territori cui si riferisce. Il repertorio dei toponimi è approvato ed aggiornato sentita la rispettiva commissione toponomastica.

3. Il repertorio dei toponimi è distinto per comuni e per comuni catastali, comprende per le singole località la denominazione in lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua diversa da quella di minoranza della quale si renda opportuno il mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello nazionale o internazionale.

4. I repertori sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino di cui alla legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica).

5. Gli enti di cui al comma 1 adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del relativo repertorio.

6. Fatte salve le denominazioni dei comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mòchena o cimbra. Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se questo è registrato nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari dignità grafica.

7. Nei territori delle popolazioni di minoranza, le indicazioni stradali riportano le denominazioni nella lingua minoritaria e in italiano con pari dignità grafica.

Art. 20 *Denominazione delle frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici*

1. La denominazione di nuove frazioni o la modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni di cui all'articolo 3 avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1987.

2. A questo fine, sulle domande relative alla comunità ladina delibera il Comun general de Fascia sentito il parere della commissione toponomastica ladina; sulle domande relative alla comunità mòchena e alla comunità cimbra delibera la Giunta provinciale sentito il parere rispettivamente della commissione toponomastica mòchena o di quella cimbra.

3. Se la domanda è accolta, la denominazione è fissata con decreto rispettivamente del Presidente del Comun general de Fascia o del Presidente della Provincia, ed ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici sono soggette per la comunità ladina all'approvazione del Comun general de Fascia, sentito il parere della commissione toponomastica ladina; per le comunità mòchena e cimbra all'approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione toponomastica rispettivamente mòchena o cimbra.

5. Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico, monumento, lapide o altro ricordo permanente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroga che può essere concessa in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite. Questa disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi

situati nei cimiteri né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

Art. 21

Cartografia del territorio provinciale

1. Il corredo toponomastico della cartografia del territorio provinciale di cui alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 5 (Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale), riporta i toponimi dei territori delle popolazioni di minoranza secondo le risultanze del relativo repertorio. In mancanza del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate dai rispettivi istituti culturali per la formazione del repertorio medesimo o del dizionario toponomastico trentino.

2. La cartografia dei territori delle popolazioni di minoranza e i relativi atti di competenza degli enti di cui all'articolo 6 si adeguano ai repertori dei toponimi di minoranza.

Capo III

Cultura e informazione

Art. 22

Sostegno alle attività di promozione della lingua e della cultura

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto, secondo quanto previsto da questa legge, al sostegno delle proprie iniziative ed attività culturali e ricreative.

2. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono le attività di carattere culturale e ricreativo delle popolazioni di minoranza, prevedendo misure particolari per le attività che hanno diretta rilevanza per le politiche di promozione linguistica, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle rispettive popolazioni di minoranza.

3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi.

Art. 23

Sostegno all'editoria e informazione

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza hanno diritto di avere informazioni sia scritte che audiovisive nella lingua propria di ciascuna comunità, secondo quanto previsto da questa legge.

2. Il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono, sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto delle altre fonti di finanziamento, l'editoria e l'informazione in lingua minoritaria e ne favoriscono la diffusione anche al di fuori del proprio territorio.

3. A questo scopo, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi a livello locale.

4. Al fine di garantire la presenza sul territorio provinciale di mezzi di informazione in lingua minoritaria, favorendo l'innovazione tecnologica e la divulgazione anche al di fuori del territorio provinciale, la Giunta provinciale approva un programma di interventi di durata non superiore a quella della legislatura. Il programma è elaborato sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto sia del sostegno all'informazione in lingua minoritaria posto in essere dagli enti di cui al comma 2 sia delle proposte eventualmente pervenute dagli istituti culturali per le popolazioni di minoranza e dagli enti di cui al comma 2. Il programma è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, individua gli obiettivi da conseguire, le attività e le iniziative da svolgere nonché i soggetti attuatori, è sottoposto al parere della conferenza delle minoranze ed è finanziato con il fondo previsto dall'articolo 24.

5. Per i fini di cui al comma 4, la Provincia promuove il coordinamento con gli interventi di competenza della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol anche mediante accordi pluriennali.

6. La Giunta provinciale, previo parere della conferenza delle minoranze, è autorizzata a stipulare convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di

assicurare, a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, la promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra attraverso:

- a) la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea;
- b) la diffusione nei territori dei comuni indicati all'articolo 3 delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).

7. Per le medesime finalità la Giunta provinciale è autorizzata inoltre, previo parere della conferenza delle minoranze, a stipulare appositi accordi con le emittenti locali.

Titolo III *Sostegno economico e finanziario*

Art. 24 *Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza*

1. E' istituito un fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali, finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento.

2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su conforme parere della conferenza delle minoranze, sono determinate:

- a) la quota destinata al finanziamento degli interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria ai sensi dell'articolo 23;
- b) le quote destinate a interventi attuati direttamente dalla Provincia;
- c) le quote da riservare al finanziamento di progetti e di iniziative, anche elaborati dalle associazioni di cui all'articolo 22, comma 2, particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali nonché al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
- d) la quota da destinare al finanziamento delle attività previste dall'articolo 25.

3. *omissis* (6)

Titolo IV *Gruppo linguistico ladino*

Art. 25 *Attività culturali e di politica linguistica*

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel territorio dei comuni ladini il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di usi e costumi locali e di istituzioni culturali di carattere locale, di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali nonché di tutela, promozione e conservazione della lingua ladina. Il Comun general de Fascia esercita queste funzioni sentito il parere della consulta ladina.

2. Il Comun general de Fascia provvede in particolare, avvalendosi della consulta ladina, alle azioni di pianificazione linguistica necessarie alla tutela e alla valorizzazione della lingua ladina.

Art. 26 *Consulta ladina*

1. La consulta ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da non più di dieci membri. Ne fanno comunque parte:

- a) il Presidente del Comun general de Fascia o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un funzionario del Comun general de Fascia esperto in materia di politica linguistica;
- c) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn";

- d) il sorastant de la scola ladina o suo delegato;
- e) un rappresentante designato dall'Azienda per il turismo della Val di Fassa;
- f) due rappresentanti designati dall'Union di ladins de Fascia di cui uno scelto fra esponenti dell'associazionismo culturale della Val di Fassa.

2. E' compito della consulta ladina analizzare le istanze e i bisogni espressi dalla comunità ladina in ordine alla promozione della lingua, valutare le attività in essere e monitorarne l'efficacia, individuare le necessità, assegnare le priorità ed elaborare conseguentemente le linee di politica linguistica da adottare ai fini della tutela e valorizzazione della lingua ladina.

3. La consulta ladina propone al Comun general de Fascia un piano organico di interventi articolato per tipologie e modalità di accesso alle risorse e distinto in progetti strategici, attività ordinarie e sostegno ad iniziative puntuali proposte da enti ed associazioni.

4. Per l'attuazione del piano organico degli interventi il Comun general de Fascia utilizza risorse proprie e si attiva per reperire ulteriori risorse in base alle norme provinciali, regionali, statali ed europee vigenti in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.

5. Per i fini di cui al comma 4 il Comun general de Fascia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati ritenuti idonei.

6. Il Comun general de Fascia definisce le modalità di organizzazione e funzionamento della consulta ladina.

Art. 27

Toponomastica ladina

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di toponomastica.

2. Le relative deliberazioni, comprese quelle riguardanti l'approvazione, la modifica e l'aggiornamento del repertorio dei toponimi delle località ladine, sono adottate sentito il parere della commissione toponomastica ladina.

Art. 28

Commissione toponomastica ladina

1. La commissione toponomastica ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da:

- a) due rappresentanti del Comun general de Fascia, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn";
- c) un rappresentante designato dall'Union di ladins de Fascia;
- d) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

2. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.

3. Funge da segretario della commissione un dipendente del Comun general de Fascia.

4. La commissione toponomastica ladina propone al Comun general de Fascia l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi ladini, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn".

5. La commissione esprime parere al Comun general de Fascia sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni ladini; esprime altresì parere al Comun general de Fascia sulle deliberazioni dei comuni ladini riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 2 sono corrisposti a cura del Comun general de Fascia i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 29
Accesso al pubblico impiego

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, e nelle procedure di mobilità bandite dagli enti locali delle località ladine nonché dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia, dagli enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e dai concessionari di pubblici servizi, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento.

2. Il *Comun general de Fascia* e gli enti di cui al comma 1 garantiscono negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3 di questo articolo.

3. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui al comma 1 sono tenuti all'uso della lingua ladina. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.

Titolo V
Minoranze germanofone

Art. 30
Rappresentanza istituzionale della popolazione mòchena

1. Almeno una volta all'anno è convocata una riunione congiunta dei consigli comunali dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol. Tale organismo, denominato in seguito assemblea mòchena, ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione mòchena e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza dei comuni e della rispettiva comunità debbono attenersi.

2. Le funzioni di presidente e di vicepresidente dell'assemblea sono svolte, a rotazione annuale, da ciascun sindaco dei comuni mòcheni. Il presidente dell'assemblea mòchena partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un sindaco o di un rappresentante della popolazione mòchena.

3. I sindaci dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol compongono il consiglio mòcheno, organo presieduto dal presidente dell'assemblea.

4. Il consiglio mòcheno esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità mòchena assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.

5. Le modalità per la convocazione e il funzionamento dell'assemblea mòchena e del consiglio mòcheno sono stabilite da specifici regolamenti approvati dall'assemblea mòchena a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento del consiglio può prevedere forme e modalità di un suo funzionamento contestuale con gli organismi della comunità.

Art. 31
Rappresentanza istituzionale della popolazione cimbra

1. Il Consiglio comunale di Luserna - Lusérn ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione cimbra e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza del comune e della comunità debbono attenersi.

2. Il Sindaco di Luserna - Lusérn o suo delegato partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un rappresentante della popolazione cimbra.

3. Il Consiglio comunale di Luserna - Lusérn esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità cimbra assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 32

Accesso al pubblico impiego

1. In attuazione degli articoli 01, 1 e 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua mòchena o cimbra con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, bandite dagli enti locali aventi sede nei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e di Luserna - Lusérn e nelle procedure di mobilità attivate da tali enti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e ai concessionari di pubblici servizi per lo svolgimento di attività che vengono attuate prevalentemente nel territorio dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e di Luserna - Lusérn.

3. Le comunità e gli altri enti locali che comprendono i territori dei comuni di cui al comma 1 debbono garantire la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 di questo articolo.

4. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenuti all'uso della lingua di minoranza. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.

Art. 33

Commissione toponomastica mòchena

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en Bersntol, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica mòchena.

2. La commissione toponomastica mòchena è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) tre rappresentanti designati dall'assemblea mòchena, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dall'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut;
- c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.

4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi mòcheni, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut.

6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni mòcheni; esprime altresì parere sulle deliberazioni dei comuni mòcheni riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 34

Commissione toponomastica cimbra

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio del comune di Luserna - Lusérn, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica cimbra.

2. La commissione toponomastica cimbra è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) due rappresentanti designati dal Comune di Luserna - Lusérn, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti designati dall'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn;
- c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.

4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi cimbri, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn.

6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nel territorio del comune di Luserna - Lusérn; esprime altresì parere sulle deliberazioni del Comune di Luserna - Lusérn riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 35

omissis ⁽⁷⁾

Art. 36

omissis ⁽⁸⁾

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 37

Attuazione e abrogazioni

1. Fino all'istituzione del Comun general de Fascia e delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni mòcheni e cimbro, le rispettive funzioni previste da questa legge sono esercitate, in quanto compatibili, dal Comprensorio ladino di Fassa e dal Comprensorio Alta Valsugana.

omissis ⁽⁹⁾

Art. 38

Norme finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2008-2010, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Tabella A
omissis ⁽¹⁰⁾

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulle minoranze linguistiche", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.
- (2) Vedi anche l'art. 1 della l.p. 30 luglio 2008, n. 13.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 31 maggio 2012, n. 12.
- (4) Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (5) Articolo così sostituito dall'art. 74 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per attuarne il comma 1, nel testo vigente prima della sostituzione, era stato emanato il d.p.p. 23 ottobre 2008, n. 48-155/Leg.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 20 giugno 2013, n. 1255.
- (7) Articolo modificativo degli articoli 2, 3, 4 e 6 della l.p. 15 giugno 2005, n. 7; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (8) Articolo modificativo degli articoli 17 e 19 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (9) Commi abrogativi della l.p. 28 ottobre 1985, n. 17, dell'art. 36 della l.p. 30 luglio 1987, n. 12, della l.p. 30 agosto 1999, n. 4, dell'art. 26 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dell'art. 7 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9, dell'art. 9 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7, dell'art. 8 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, modificativi degli articoli 2, 9, 11 e abrogativi del capo III della l.p. 27 agosto 1987, n. 16 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge).
- (10) Disposizioni finanziarie.

LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 2006

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (1) (2)

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

(b.u. 16 agosto 2006, n. 33, suppl. n. 2)

INDICE (estratto)

Titolo I - Sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento

Capo I - Finalità e principi generali

Art. 3 - Tutela delle minoranze linguistiche locali

Titolo II - Soggetti del sistema educativo provinciale

Capo II - Istituzioni scolastiche e formative provinciali

Sezione I - Disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Art. 18 - Progetto d'istituto e carta dei servizi

Sezione III - Organi

Art. 22 - Consiglio dell'istituzione

Capo V - Governo del sistema educativo provinciale

Sezione II - Supporto alle funzioni di governo

Art. 39 - Consiglio del sistema educativo provinciale

Titolo III - Disposizioni speciali per le minoranze linguistiche locali

Capo I - Disposizioni speciali per la minoranza ladina

Art. 45 - Organizzazione della scuola ladina di Fassa

Art. 46 - Consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion)

Art. 47 - Istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia)

Art. 48 - Consiglio della scuola ladina (consei de la scola ladina)

Art. 49 - Dirigente dell'istituzione (sorastant de la scola ladina)

Art. 50 - Ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin de formazion e enrescida didattica (OLFED))

Capo II - Disposizioni particolari per le minoranze mochena e cimbra

Art. 51 - Disposizioni particolari per il sostegno della conoscenza delle lingue mochena e cimbra

Art. 52 - Partecipazione agli organi collegiali della scuola

Titolo VI - Risorse e strumenti del sistema educativo provinciale

Capo I - Risorse umane del sistema educativo provinciale

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 95 - Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore

Art. 97 - Disposizioni particolari per i docenti della scola ladina de Fascia

Art. 98 - Disposizioni per le istituzioni con studenti residenti nei comuni mocheni e a Luserna

Titolo I

Sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento

Capo I

Finalità e principi generali

Art. 3

Tutela delle minoranze linguistiche locali

1. La Provincia tutela e promuove nell'ambito del sistema educativo provinciale la lingua e la

cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra insediate nelle località individuate dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), e dalla legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento), secondo le disposizioni del titolo III.

2. A tal fine è garantito l'insegnamento della cultura nonché l'insegnamento, anche veicolare, della lingua ladina, mochena e cimbra e sono previste particolari misure organizzative secondo quanto disposto da questa legge; per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra può essere utilizzata anche la lingua tedesca.

Titolo II

Soggetti del sistema educativo provinciale

Capo II

Istituzioni scolastiche e formative provinciali

Sezione I

Disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Art. 18

Progetto d'istituto e carta dei servizi

1. Le istituzioni scolastiche e formative adottano il progetto d'istituto, con la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, secondo principi di leale collaborazione e partecipazione e in coerenza con gli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale e con gli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.

2. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale delle istituzioni e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa e facendo riferimento alle iniziative individuate o da individuare in collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti del territorio per le finalità previste da questa legge. Il progetto d'istituto garantisce la coerenza dei propri contenuti e scelte con lo statuto dell'istituzione, con la dinamica delle risorse finanziarie, umane e organizzative assegnate all'istituzione.

3. Il progetto d'istituto, nel rispetto delle diverse opzioni metodologiche e della competenza didattica, metodologica e valutativa del personale docente, contiene l'offerta formativa e in particolare:

- a) le scelte educative e i piani di studio dell'istituzione scolastica e formativa;
- b) i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva anche con riguardo alle iniziative di educazione permanente nonché di formazione in apprendistato e di alta formazione professionale, in attuazione delle politiche del lavoro;
- c) la progettazione curricolare ed extracurricolare che le singole istituzioni adottano nell'ambito della loro autonomia; tale progettazione comprende anche l'attività didattica alternativa all'insegnamento della religione cattolica e le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata, valorizzando l'acquisizione di esperienze nell'ambito del sociale, della cooperazione, della solidarietà;
- d) le misure per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;
- e) la ripartizione dell'orario complessivo secondo quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, e i criteri per la formazione delle classi nel rispetto di quanto stabilito dalla Provincia ai sensi dell'articolo 86;
- f) criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;
- g) le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell'attività della scuola;
- h) le iniziative d'informazione e di comunicazione da realizzare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5⁽⁸⁾.

4. Nel rispetto degli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola e tenendo conto delle proposte della consulta dei genitori e, per le istituzioni del secondo ciclo, della consulta degli studenti, il consiglio dell'istituzione approva il progetto d'istituto, sulla base di quanto deliberato dal collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell'azione didattico-

educativa, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2.

5. Il progetto d'istituto è pubblico e reso disponibile all'interno dell'istituzione, che ne cura la consegna agli studenti all'atto dell'iscrizione, anche in estratto. Il progetto d'istituto è trasmesso al competente dipartimento provinciale.

6. Nelle istituzioni scolastiche e formative frequentate da un numero significativo di studenti provenienti dai comuni mocheni e da quello cimbro individuati dall'articolo 01 del decreto legislativo n. 592 del 1993 è prevista la realizzazione di specifici progetti o interventi per la tutela e la promozione della conoscenza della lingua e della cultura mochena e cimbra. Il numero degli studenti è individuato secondo criteri stabiliti dalla Provincia, sulla base di un'intesa definita con la conferenza delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999.

7. Le istituzioni scolastiche e formative approvano la carta dei servizi, quale strumento che definisce i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione del servizio di ciascuna istituzione e informa l'utenza sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta formativa di ciascuna istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5.

Sezione III *Organi*

Art. 22 *Consiglio dell'istituzione*

1. Il consiglio dell'istituzione scolastica e formativa, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e delle linee organizzative e dei principi definiti nello statuto, è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione.

2. In particolare il consiglio approva:

- a) lo statuto e il regolamento interno;
- b) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;
- c) il progetto d'istituto;
- d) *omissis*
- e) il bilancio e il conto consuntivo;
- f) il calendario scolastico sulla base di quanto determinato dalla Provincia;
- g) le attività definite nell'ambito delle forme collaborative previste dall'articolo 20 nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete;
- h) gli accordi e le intese con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.

3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di undici membri - in modo da garantire comunque la rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica - che sono individuati mediante elezioni indette dal dirigente dell'istituzione con riferimento agli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, agli studenti del secondo ciclo e alle famiglie. Lo statuto dell'istituzione può prevedere la presenza nell'ambito del consiglio dell'istituzione di non più di cinque rappresentanti del territorio, indicando se tali componenti partecipano alle sedute con o senza diritto di voto. Il presidente è scelto fra i membri della componente dei genitori. Il numero dei rappresentanti per ciascuna componente è definito dallo statuto ai sensi dell'articolo 17, tenendo conto della complessità organizzativa dell'istituzione. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio; il responsabile amministrativo svolge le funzioni di segretario.

4. Nelle istituzioni scolastiche e formative con almeno una sede situata nei comuni mocheni o cimbro lo statuto prevede la presenza nel consiglio dell'istituzione della rappresentanza della minoranza linguistica medesima.

5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nonché i casi e le modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione.

6. Fino alla nomina del consiglio dell'istituzione il consiglio d'istituto operante presso ciascuna istituzione alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le funzioni attribuite al consiglio dell'istituzione, nella composizione in atto alla medesima data di entrata in vigore, ferme restando le disposizioni relative alle eventuali sostituzioni di membri cessati dalla carica (⁹).

Governo del sistema educativo provinciale

Sezione II Supporto alle funzioni di governo

Art. 39 Consiglio del sistema educativo provinciale

1. E' istituito il consiglio del sistema educativo provinciale, quale organo di partecipazione e di rappresentanza delle componenti della comunità scolastica. Il consiglio resta in carica per la durata della legislatura.

2. Il consiglio è composto da:

- a) tre rappresentanti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- b) un rappresentante dei docenti delle scuole dell'infanzia provinciali e uno dei docenti delle scuole dell'infanzia equiparate;
- c) dieci rappresentanti dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, di cui cinque del primo ciclo e cinque del secondo ciclo; almeno uno di essi deve essere un rappresentante degli insegnanti di sostegno;
- d) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
- e) due rappresentanti del personale direttivo e due del personale docente delle istituzioni paritarie, con garanzia di rappresentanza per le istituzioni formative;
- f) quattro rappresentanti dei genitori di cui uno rappresentante delle associazioni riconosciute dei genitori;
- g) quattro rappresentanti degli studenti del secondo ciclo;
- h) il direttore dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) o un suo delegato;
- i) il presidente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato;
- j) previa intesa con l'Università statale degli studi di Trento, il rettore o un suo delegato;
- k) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- l) due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei sindacati dei lavoratori.

3. Il consiglio del sistema educativo provinciale per la trattazione di argomenti rientranti nella propria competenza riguardanti le minoranze mochena e cimbra è integrato da un rappresentante designato dalla componente mochena e cimbra della conferenza delle minoranze linguistiche prevista dall'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999 scelto tra i docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore e i genitori delle sedi delle istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni mocheni e cimbro.

4. Del consiglio fa parte il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione o un suo delegato. Partecipa alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, un rappresentante del consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion).

5. Il consiglio esprime parere sugli atti provinciali d'indirizzo e di programmazione in materia di:

- a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
- c) piano provinciale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
- d) educazione permanente svolta dalle istituzioni scolastiche e formative;
- e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

6. Il consiglio provvede agli adempimenti previsti, relativamente allo stato giuridico del personale, dall'articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

7. Il consiglio svolge inoltre attività consultiva e di supporto su altri temi di interesse rientranti nelle materie di competenza o sottopostigli dalla Provincia; esprime inoltre pareri sui disegni di legge provinciale attinenti il sistema educativo provinciale.

8. Ai componenti del consiglio, compresi i dipendenti provinciali purché impegnati al di fuori dell'orario di servizio, spettano un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura massima stabilita dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali; al presidente è corrisposta

un'indennità annua nella misura massima corrispondente all'assegno compensativo previsto dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

9. Le modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio, ivi compresi i casi e le modalità di sostituzione dei componenti, di validità delle deliberazioni e di espressione dei pareri sono definiti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce inoltre le modalità per la nomina del vicepresidente e le modalità di formazione e nomina del consiglio di presidenza. Il presidente è scelto tra i membri della componente dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative.

10. Fino alla nomina del consiglio del sistema educativo provinciale previsto da quest'articolo il consiglio provinciale dell'istruzione istituito ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale n. 29 del 1990, operante alla data di entrata in vigore di questa legge, svolge le funzioni attribuite al consiglio del sistema educativo, nella composizione in atto alla medesima data di entrata in vigore, ferme restando le norme relative alle eventuali sostituzioni di membri cessati dalla carica ⁽¹⁸⁾.

Titolo III

Disposizioni speciali per le minoranze linguistiche locali

Capo I

Disposizioni speciali per la minoranza ladina

Art. 45

Organizzazione della scuola ladina di Fassa

1. Nell'ambito del sistema educativo provinciale questo capo disciplina l'organizzazione delle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, individuate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 592 del 1993, in considerazione delle finalità di tutela e promozione della minoranza linguistica ladina previste dall'articolo 3 di questa legge.

2. I piani di studio provinciali prevedono l'uso e l'insegnamento della lingua ladina, tenuto conto dei processi di standardizzazione in corso, nel primo ciclo di istruzione e nel secondo ciclo di istruzione e formazione della istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia) secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

Art. 46

Consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion)

1. Per promuovere la tutela della lingua e della cultura ladina e per armonizzare le iniziative di politica linguistica con l'organizzazione della scuola ladina, il Comun general de Fascia nomina il consiglio generale dell'istruzione e formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion), con il compito di individuare le specifiche esigenze educative e formative della comunità ladina di Fassa, nonché di concorrere con la Provincia alla definizione degli atti d'indirizzo, programmazione e coordinamento rivolti all'istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia).

2. La composizione, i criteri e le modalità di funzionamento e di nomina dei membri del consei general per l'educazion e la formazion, nel numero massimo di quindici, sono definiti con regolamento approvato dall'assemblea del Comun general de Fascia, in modo da assicurare un'equilibrata rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative, dei componenti della comunità scolastica e degli altri soggetti presenti sul territorio. Ne fanno parte il presidente del Comun general de Fascia, il sorastant de la scola ladina nonché il direttore dell'Istituto culturale ladino e il presidente dell'Union di ladins de Fascia o un loro delegato.

3. Il consei general per l'educazion e la formazion svolge, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta provinciale e in coerenza con il piano provinciale per il sistema educativo, le seguenti funzioni:

a) approva il piano per l'organizzazione del servizio educativo ladino di Fassa; il piano individua gli obiettivi educativi e i fabbisogni economico-sociali del territorio, le misure di razionalizzazione dell'offerta scolastica in valle di Fassa, con riguardo agli specifici interessi di tutela della lingua e della cultura ladina, nonché la dotazione organica del personale docente e non docente della scola

ladina de Fascia, nel rispetto dei criteri definiti per la determinazione degli organici e nei limiti della dotazione finanziaria stabiliti dalla Provincia;

b) esprime inoltre:

- 1) pareri e proposte alla Provincia e alle istituzioni scolastiche e formative ladine in merito a provvedimenti e a iniziative di loro competenza in ordine alla programmazione delle attività scolastiche ed educative, con riferimento all'insegnamento della lingua e della cultura ladina;
- 2) pareri sui piani di studio provinciali relativi alla scola ladina de Fascia e su quelli per l'insegnamento della lingua ladina nelle istituzioni scolastiche e formative del territorio provinciale;
- 3) pareri sul progetto d'istituto della scola ladina de Fascia.

4. Il consei general per l'educazion e la formazion e la scola ladina de Fascia concorrono a sviluppare le forme d'integrazione tra istituzioni e territorio previste dalla sezione II del capo II del titolo II.

5. Il consei general per l'educazion e la formazion, per l'esercizio delle proprie funzioni, può chiedere il supporto tecnico-scientifico del comitato di valutazione dell'istituzione (I comitat de valutazion).

6. Il consei general per l'educazion e la formazion approva il piano per l'organizzazione del servizio educativo ladino di Fassa e la dotazione organica previsti dal comma 3, lettera a), e lo invia alla Provincia, che, entro quarantacinque giorni, può rinviarlo per motivi di legittimità per il conseguente adeguamento; le disposizioni oggetto dei rilievi di legittimità non si applicano fino all'adeguamento del piano. Entro lo stesso termine la Provincia, inoltre, può esprimere osservazioni in relazione alla conformità del piano agli atti provinciali di programmazione e d'indirizzo; decorso tale termine il consei approva in via definitiva il piano. Le modifiche al piano sono adottate con la procedura prevista da questo comma.

Art. 47

Istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia)

1. L'istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia) comprende le scuole dell'infanzia provinciali e le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione situate nei comuni della valle di Fassa individuati dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

2. Gli organi della scola ladina de Fascia sono:

- a) il consiglio della scuola ladina (I consei de la scola ladina);
- b) il dirigente dell'istituzione (I sorastant);
- c) il collegio dei docenti (la radunanza di dozenc), che svolge le funzioni del collegio dei docenti di cui all'articolo 24;
- d) il comitato di valutazione dell'istituzione (I comitat de valutazion), che svolge le funzioni del nucleo interno di valutazione di cui all'articolo 27.

Art. 48

Consiglio della scuola ladina (consei de la scola ladina)

1. Il consiglio della scuola ladina (consei de la scola ladina) svolge le funzioni del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa di cui all'articolo 22. Per la durata in carica e la composizione si applica quanto disposto dal predetto articolo 22; il presidente è scelto in ogni caso tra i membri rappresentanti della componente dei genitori ovvero tra i rappresentanti del territorio.

2. Il consei de la scola ladina approva lo statuto previsto dall'articolo 17, sentito il consiglio generale dell'istruzione e formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion).

Art. 49

Dirigente dell'istituzione (sorastant de la scola ladina)

1. Il dirigente preposto all'istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scola ladina) è nominato dalla Provincia, d'intesa con il Comun general de Fascia, tra il personale iscritto all'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993. In alternativa

alla nomina la Giunta provinciale, sentito il Comun general de Fascia, può:

- a) attribuire un incarico della durata di cinque anni, rinnovabile, al soggetto vincitore di un concorso per titoli ed esami-colloquio; a tale concorso possono accedere i docenti della provincia di Trento in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e dell'attestato di conoscenza della lingua ladina di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993;
- b) stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego in Provincia, dei titoli accademici previsti per lo svolgimento dell'incarico da ricoprire nonché di esperienza, di almeno sette anni, in attività di docenza o di direzione in istituzioni culturali, scolastiche e formative del primo o del secondo ciclo o in università.

2. Al sorastant de la scola ladina, oltre alle funzioni affidate ai dirigenti delle istituzioni, spettano i compiti di:

- a) assicurare, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi provinciali 21 marzo 1977, n. 13, e 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), la gestione amministrativa e didattica delle scuole dell'infanzia provinciali della valle di Fassa e del relativo personale nonché la vigilanza sulle scuole dell'infanzia equiparate presenti sul medesimo territorio, svolgendo a tal fine i compiti affidati per le corrispondenti funzioni al dirigente e ai coordinatori pedagogici della struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia; per l'attività di coordinamento pedagogico il sorastant può avvalersi della collaborazione di un docente della scola ladina in possesso dei titoli richiesti dalla normativa provinciale per la copertura del posto di coordinatore pedagogico, o stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso degli stessi titoli;
- b) reclutare, assumere e gestire il personale docente e non docente della scola ladina, con esclusione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore della scuola dell'infanzia e della scuola primaria dipendente comunale, a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie provinciali, a tempo determinato sulla base delle graduatorie d'istituto;
- c) collaborare con la Provincia e con il Comun general de Fascia per l'attività d'indirizzo e programmazione scolastica della scuola della valle di Fassa;
- d) gestire gli interventi per il diritto allo studio e relativi all'orientamento scolastico;
- e) curare la gestione dell'ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED);
- f) attivare le funzioni ispettive per la scola ladina de Fascia esercitate dagli organi provinciali competenti.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il sorastant si avvale del comitato di sovrintendenza (comitat de sorastanza), quale organo consultivo composto dai soggetti responsabili dei diversi settori e delle articolazioni della scola ladina de Fascia. Le modalità di composizione e di funzionamento del comitat de sorastanza sono determinate dallo statuto della scola ladina de Fascia.

Art. 50

Ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED)

1. L'elaborazione e la produzione del materiale didattico, la progettazione e realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione dell'efficacia degli strumenti e dell'attività didattica relativi all'insegnamento, anche veicolare, della lingua e della cultura ladina sono effettuate dalla scola ladina de Fascia avvalendosi dell'ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED).

2. All'OLFED è assegnato personale docente della scola ladina de Fascia esonerato dall'insegnamento, nel numero determinato dal sorastant de la scola ladina d'intesa con il consei general per l'educazion e la formazion e con la Provincia.

3. Per le finalità previste da quest'articolo la scola ladina de Fascia, attraverso l'OLFED, può promuovere convenzioni o altre forme di collaborazione con altri enti o istituzioni. Nell'esercizio delle attività previste da quest'articolo l'OLFED collabora con l'IPRASE e con il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, anche mediante la formulazione di proposte e iniziative. Per specifici progetti, approvati preventivamente dal consei de la scola ladina, la scola ladina de Fascia può avvalersi di consulenti esterni attraverso i contratti temporanei di tipo privatistico previsti dalla legge.

4. Alle necessità operative dell'OLFED la Provincia provvede destinando una quota del fondo di cui all'articolo 112.

Capo II
Disposizioni particolari per le minoranze mochena e cimbra

Art. 51
Disposizioni particolari per il sostegno della conoscenza delle lingue mochena e cimbra

1. Nelle scuole situate nei comuni mocheni e cimbro, la Provincia assicura l'insegnamento della cultura e delle lingue mochena o cimbra e della lingua tedesca in relazione alla effettiva disponibilità di docenti qualificati.

2. Al fine di favorire nelle scuole situate nei comuni mocheni e cimbro e in quelle frequentate da studenti mocheni e cimbri lo sviluppo e il rafforzamento della conoscenza della cultura e delle lingue mochena e cimbra nonché di quella tedesca, la Provincia promuove iniziative innovative degli ordinamenti nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 57, anche in relazione all'attivazione di percorsi bilingui.

3. Le istituzioni scolastiche e formative situate al di fuori delle località mochene e cimbri e frequentate da studenti mocheni e cimbri realizzano specifici progetti o interventi, nell'ambito della flessibilità riconosciuta alle stesse, per la tutela e la promozione della conoscenza della lingua, della storia e della cultura mochene e cimbri, anche prevedendo l'insegnamento bilingue italiano-tedesco o veicolare del tedesco.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il numero minimo degli studenti mocheni e cimbri previsto è individuato dalla Provincia sulla base di un'intesa definita nella conferenza delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999.

5. Qualora nei comuni mocheni o cimbro non sia attivata una sede di scuola primaria, agli studenti della scuola primaria provenienti da detti comuni è assicurato l'insegnamento della cultura e delle lingue mochena o cimbra e della lingua tedesca presso l'istituzione scolastica del corrispondente bacino di utenza.

Art. 52
Partecipazione agli organi collegiali della scuola

1. Al fine di rafforzare le azioni a tutela della cultura e delle lingue minoritarie germanofone negli organi collegiali della scuola e di riconoscere la valenza della conoscenza delle peculiarità di tali minoranze nel contesto scolastico e formativo ne è assicurata la rappresentanza:

- a) nel consiglio del sistema educativo provinciale che a tal fine è integrato, limitatamente alla trattazione di argomenti riguardanti le minoranze mochena e cimbra, da un rappresentante designato dalla componente mochena e cimbra della conferenza delle minoranze linguistiche prevista dall'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999 scelto tra i docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore e i genitori delle sedi delle istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni mocheni o cimbro;
- b) nel consiglio dell'istituzione con almeno una sede situata nei comuni mocheni o cimbro ovvero costituente bacino di utenza degli studenti appartenenti a tali minoranze, secondo quanto disposto dallo statuto dell'istituzione scolastica stessa.

Titolo VI
Risorse e strumenti del sistema educativo provinciale

Capo I
Risorse umane del sistema educativo provinciale

Sezione II
Rapporto di lavoro del personale

Art. 95
Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore

1. Per la copertura dei posti di insegnamento del personale docente della formazione professionale trova applicazione la normativa vigente; per i posti relativi alle discipline di tipo culturale sono utilizzate le graduatorie formate ai sensi degli articoli 92 e 93. Resta fermo l'obbligo di esaurimento delle graduatorie vigenti relative al predetto personale.

2. Salvo quanto diversamente disposto con il regolamento relativo all'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nonché quanto diversamente disposto per il personale assistente educatore, al medesimo personale si applica la vigente normativa che disciplina l'assunzione del restante personale provinciale.

3. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità del dirigente scolastico, presso ogni istituzione scolastica e formativa opera un responsabile amministrativo che costituisce la figura di riferimento per il coordinamento organizzativo dei servizi amministrativi e contabili dell'istituzione.

4. Al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore utilizzato in modo prevalente presso sedi di istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni ladini, mocheni o cimbro si applica quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

4 bis. La Provincia assume o riammette in servizio a tempo indeterminato il personale docente delle istituzioni formative provinciali e il personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali esclusivamente in presenza di posti vacanti.

4 ter. Il personale del comma 4 bis assunto o riammesso in servizio o trasferito con mobilità territoriale e professionale garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione ⁽⁶³⁾

Art. 97
Disposizioni particolari per i docenti della scuola ladina de Fascia

1. I posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di personale docente della scuola ladina de Fascia sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli o d'istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche) ⁽⁶⁵⁾.

2. Le disposizioni relative alla precedenza assoluta previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993 si applicano per la compilazione di tutte le graduatorie del personale docente della scuola a carattere statale, comprese le graduatorie relative all'individuazione del personale soprannumerario.

3. Le assunzioni a tempo determinato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore sono effettuate dal sorastant tenendo conto delle graduatorie interne d'istituto e nel rispetto della precedenza assoluta prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

4. Il personale docente che per l'assunzione, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo si avvale dell'articolo 2, commi 3 e 4 bis, del decreto legislativo n. 592 del 1993, utilizza il ladino quale lingua d'insegnamento secondo le modalità stabilite dal progetto d'istituto.

5. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi del decreto legislativo n. 592 del

1993 sono tenuti alla permanenza per un quinquennio sui posti della scola ladina de Fascia, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina, salvo il caso di soprannumerarietà. Detto obbligo comporta il divieto di richiedere l'assegnazione provvisoria e l'utilizzo in altra istituzione scolastica. Nel suddetto quinquennio è salvaguardata la mobilità professionale, secondo le norme previste dalla specifica contrattazione con obbligo di scelta della sede presso la scola ladina de Fascia e il vincolo quinquennale si rinnova con decorrenza dalla data del movimento.

Art. 98

Disposizioni per le istituzioni con studenti residenti nei comuni mocheni e a Luserna

1. Nelle scuole facenti parte di un'istituzione scolastica e formativa, situate in un comune mocheno o cimbro, individuato dall'articolo 01, comma 2, del decreto legislativo n. 592 del 1993, i posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura mochena o cimbra e tedesca che chiedono la mobilità territoriale e professionale o sono iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli o d'istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993. L'accertamento della conoscenza delle lingue e delle culture mochena e cimbra è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche).

1 bis. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, sono tenuti alla permanenza per un quinquennio, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina e salvo il caso di soprannumerarietà, nella scuola individuata nell'atto di nomina; tale obbligo comporta il divieto di richiedere la mobilità territoriale e professionale, l'assegnazione provvisoria e l'utilizzo in altra istituzione scolastica e formativa. Alla permanenza per un quinquennio si può derogare per gravi ragioni familiari, secondo criteri determinati dalla Giunta provinciale.

2. Per l'attuazione di progetti e interventi mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mochena e cimbra, nelle istituzioni scolastiche e formative individuate dall'articolo 51, in carenza di personale disponibile in possesso dell'attestato previsto dal comma 1, la Provincia può assegnare alle predette istituzioni docenti anche prescindendo dalle graduatorie provinciali per titoli in possesso d'idonea formazione che consenta di valorizzare, tra l'altro, la competenza bilingue italiano-tedesca.

3. A tal fine la Provincia determina i requisiti per la copertura dei posti, con particolare riguardo alla conoscenza della cultura mochena e di quella cimbra e della lingua tedesca, e definisce i criteri per l'accertamento di tali requisiti; promuove inoltre un progetto di formazione selettivo al termine del quale è predisposta un'apposita graduatoria ⁽⁶⁶⁾.

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulla scuola", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Vedi anche l'art. 35 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1.
- (2) Si rammenta che il testo degli articoli sotto riportati è vigente alla data del 16.02.2015.
- (8) Comma così modificato dall'art. 71, comma 1 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 (vedi anche lo stesso art. 71, comma 4) e dall'art. 44 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (9) Articolo così modificato dall'art. 72 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 71, comma 2 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per il regolamento previsto dal comma 5 vedi il d.p.p. 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg. Vedi anche l'art. 10, comma 5 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1 e l'art. 71, comma 4 della l.p. n. 18 del 2011.
- (18) Articolo così modificato dall'art. 72 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 22 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.
- (63) Articolo così modificato dall'art. 57 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1. Vedi però l'art. 2, comma 1 della l.p. 30 luglio 2010, n. 18.
- (65) Comma così modificato dall'art. 76 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
- (66) Articolo così modificato dall'art. 67 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 e dall'art. 76 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per attuare il comma 1, nel testo vigente prima di quest'ultima modificazione, era stato emanato il d.p.p. 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg.

<p>REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL</p> <p><i>Assessore per le minoranze linguistiche e i giudici di pace avv. Giuseppe Detomas</i></p> <p>Segreteria Via Gazzoletti 2 38122 TRENTO Tel. 0461/201084 Fax 0461/201462 segreteria.detomas@regione.taa.it</p> <p>Ufficio per le minoranze linguistiche e delle biblioteche Via Gazzoletti 2 – 38122 Trento</p> <p>Direttore: sig. Sieghard Gamper</p> <p>tel. 0461/201407 fax 0461/201387 min@regione.taa.it</p>	<p>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</p> <p><i>Presidente Provincia autonoma di Trento con competenze in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche dott. Ugo Rossi</i></p> <p>Servizio minoranze linguistiche locali e relazioni esterne Piazza Dante 15 - 38122 TRENTO</p> <p>Dirigente: dott.a Marilena Defrancesco</p> <p>tel. 0461/493406/494612 fax 0461/499269</p> <p>serv.minoranze_relesterne@provincia.tn.it serv.minoranze_relesterne@pec.provincia.tn.it</p>
<p>ISTITUTO CULTURALE CIMBRO KULTURINSTITUT LUSÉRN</p> <p><i>Presidente/Vorsitzar: dott. Gianni Nicolussi Zaiga Direttore: dott.a Annamaria Trenti Kaufman</i></p> <p>via Mazzini / Prünndle, 5 38040 LUSERNA tel. 0464/789645 fax 0464/788200</p> <p>damministrazionekulturinstitut@pec.lusern.it</p>	<p>ISTITUTO CULTURALE LADINO 'ISTITUT CULTURAL LADIN "MAJON DI FASCEGN"</p> <p><i>Presidente: dott. Antonio Pollam Direttore: dott. Fabio Chiocchetti</i></p> <p>Strada de la Pieif Sèn Jan / loc. San Giovanni, 7 38039 VICH / VIGO DI FASSA (TN)</p> <p>tel. 0462/764267 fax 0462/764909 info@istladin.net info@pec.istladin.net</p>
<p>ISTITUTO CULTURALE MOCHENO BERSNTOLER KULTURINSTITUT</p> <p><i>Presidente: Luca Moltrèr Direttore: dott. Mauro Buffa</i></p> <p>loc. Toller / Jerger, 67 38050 PALU' DEL FERSINA - PALAI EN BERSNTOL (TN)</p> <p>Tel. 0461/550073 fax 0461/540221 kultur@pec.kib.it kultur@kib.it</p>	<p>MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI</p> <p>Loc. Gionghi, 107 38046 LAVARONE – (TN)</p> <p>tel. 0464 /784170 fax 0464/780899</p> <p>segreteria@comunita.altipianicimbri.tn.it comunita@pec.comunita.altipianicimbri.tn.it</p>
<p>COMUN GENERAL DE FASCIA</p> <p>Strada di Pre' de Gejia, 2 38036 POZZA DI FASSA/POZA - TN</p> <p>tel. 0462 764500 fax 0462 763046 segreteria@comungeneraldefascia.tn.it pec.cgf@pec.comungeneraldefascia.tn.it</p>	<p>COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL</p> <p>Piazza Gavazzi, 4 38057 PERGINE VALSUGANA – (TN)</p> <p>tel. 0461/519519 fax 0461/531620 comunita@pec.comunita.altavalsugana.tn.it</p>